SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1° marzo 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 febbraio 2000, n. **35.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

VISTO, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2000, N. 2.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed in applicazione dell'articolo 2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione si applicano ai procedimenti in corso salve le regole contenute nei commi successivi.

2. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità.

3. Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla base di elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché si sottragga all'esame.

4. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.

5. Nell'udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di imputato minorenne, il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, informa l'imputato della possibilità di consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella fase.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6669):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) e dal Ministro della giustizia (DILIBERTO) l'11 gennaio 2000.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, l'11 gennaio 2000, con pareri della commissione 1ª e del comitato per la legislazione.

Esaminato dalla II commissione il 12, 18, 25, 26 e 27 gennaio 2000.

Esaminato in aula il 31 gennaio 2000 e approvato l'8 febbraio 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4461):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 9 febbraio 2000, con parere della commissione 1ª (Affari costituzionali).

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 15 febbraio 2000.

Esaminato dalla 2ª commissione il 15, 16 e 17 febbraio 2000.

Relazione scritta annunciata il 21 febbraio 2000 (atto n. 4461/*A* - relatore sen. FOLLIERI).

Esaminato in aula il 22 febbraio 2000 e approvato il 23 febbraio 2000.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2000.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 76.

00G0076

LEGGE 28 febbraio 2000, n. **36**.

Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale che si svolgerà a Hannover nel 2000 *(Expo 2000)*.

Art. 2.

Autorizzazione di spesa

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 37.000 milioni per l'anno 2000. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il commissario generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale di Hannover del 2000, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a derogare alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

4. Al fine di delimitare l'ambito della deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti di cui al comma 3, con decreto del Ministro degli affari esteri da emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissati i criteri di trasparenza e di economicità ai quali il commissario generale deve attenersi nell'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, nonché le procedure per l'eventuale restituzione delle somme non utilizzate.

5. I criteri di cui al comma 4 devono escludere la possibilità di procedere a varianti e revisioni maggiorative di prezzi in corso d'opera, in modo tale da mantenere in capo alle imprese eventuali costi aggiuntivi.

Art. 3.

Termini e modalità di presentazione del preventivo di spesa e del rendiconto finale

1. Il commissario generale del Governo presenta al Ministro degli affari esteri il preventivo delle spese da effettuare, specificando dettagliatamente le attività da compiere per la partecipazione all'Esposizione universale di Hannover del 2000 ed il relativo costo.

2. Al termine della manifestazione, il padiglione italiano è donato in proprietà al comune di Bari che provvederà, entro la data di apertura dell'Esposizione universale di Hannover, a presentare al Governo, ai fini della trasmissione alle competenti commissioni parlamentari, un dettagliato progetto di collocazione del padiglione all'interno del territorio comunale.

3. Entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione, il commissario generale del Governo presenta al Ministro degli affari esteri il rendiconto finale delle spese sostenute, che non possono superare il limite massimo di lire 37.000 milioni per l'anno 2000.

4. Dopo la sua approvazione da parte del Ministro degli affari esteri, il rendiconto è trasmesso alle commissioni parlamentari competenti.

5. Con decreto del Ministro degli affari esteri da emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è nominato, tra i dipendenti in servizio presso i Ministeri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un collegio di tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Ministro degli affari esteri e uno dal Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica. La presidenza del collegio spetta al revisore designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nel limite massimo di lire 100 milioni per l'anno 2000, è posto a carico delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3547-*bis*):

Disegno di legge risultante dallo stralcio (deliberato dalla 3ª commissione permanente in sede deliberante il 24 febbraio 1999) degli articoli da 2 a 11, del disegno di legge n. 3547 d'iniziativa del Ministro degli affari esteri DINI.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 15 aprile 1999, con pareri, delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'11 maggio 1999 e approvato il 19 maggio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6070):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 maggio 1999, con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla III commissione il 30 giugno 1999; 8, 13, 14 e 28 luglio 1999; 15 e 16 settembre 1999.

Esaminato in aula il 27 settembre 1999; 20 ottobre 1999; 11 gennaio 2000 e approvato, con modificazioni, il 12 gennaio 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 3547-*bis/B*).

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 14 gennaio 2000, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 1º febbraio 2000.

Nuovamente assegnato alla 3ª commissione, in sede referente, il 1º febbraio 2000.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 1º e 8 febbraio 2000.

Nuovamente assegnato alla 3ª commissione, in sede deliberante, il 10 febbraio 2000.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede deliberante, il 10 febbraio 2000 ed approvato il 16 febbraio 2000.

00G0078

DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 2000, n. **37.**

Istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Istituzione del ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura

1. È istituito il ruolo organico del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura (C.S.M.), con dotazione organica di 230 unità. Corrispondentemente è ridotto nella misura di 230 posti il ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero della giustizia, come previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, recante ripartizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo giudiziario, nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia, pubblicato nel supplemento ordinario n. 168 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999.

2. Le disposizioni del presente decreto, salva espressa previsione, si applicano esclusivamente al personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 1.

3. Entro centoventi giorni dall'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, si individuano le posizioni ridotte della pianta organica delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, di un numero di posti pari a quello delle corrispondenti posizioni economico-professionali indicate nel regolamento.

4. Con il decreto previsto dal comma 3 è regolato, in corrispondenza e nei limiti delle assunzioni operate dal

C.S.M., il trasferimento degli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia all'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante i fondi per il funzionamento del C.S.M.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 2.

Disciplina del personale del C.S.M.

1. Il C.S.M., su proposta del Comitato di Presidenza, disciplina con proprio regolamento:

a) gli organi competenti ad adottare atti di organizzazione riguardanti il personale;

b) le procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento del personale e l'ordinamento delle carriere;

c) l'articolazione dell'organico, con eventuale individuazione di profili professionali propri delle attività svolte presso il C.S.M., nell'ambito delle classificazioni per aree professionali previste dal comparto «Ministeri»;

d) le procedure per la nomina e per la sospensione ed estinzione dei rapporti di lavoro; le modalità di adeguamento alle norme contrattuali del comparto «Ministeri», relative allo sviluppo delle carriere; i diritti e i doveri dei dipendenti; le sanzioni e i procedimenti disciplinari; l'orario e i turni di lavoro; i limiti e le modalità di esercizio dei poteri di gestione dei rapporti di lavoro. Nel disciplinare tali istituti il regolamento terrà conto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto «Ministeri», adeguandone la disciplina alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del C.S.M.;

e) il trattamento economico fondamentale del personale, in misura eguale a quello previsto per il personale di posizione economico-professionale equivalente del Ministero della giustizia;

f) il trattamento economico accessorio del personale di ruolo e le indennità del personale non appartenente al ruolo di cui all'articolo 1 che svolga la propria attività presso il C.S.M. Trattamenti accessori ed indennità possono essere correlati a particolari attività di servizio, in relazione alle specifiche esigenze funzionali e organizzative.

2. Il regolamento di cui al comma 1 non può comportare nuovi oneri a carico dello Stato, né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del C.S.M.

Art. 3.

Contratti di collaborazione continuativa

1. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalità e specializzazioni, ivi comprese quelle della segreteria particolare del vicepresidente, anche per periodi determinati.

2. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare più di dieci unità; scadono automaticamente alla cessazione della consiliatura; non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

3. I tempi ed i modi di svolgimento della prestazione, nonché il relativo compenso devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto.

4. Qualora i collaboratori di cui al comma 1 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.

Art. 4.

Trattamento previdenziale

1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni relative al trattamento di previdenza e di assistenza del personale della pubblica amministrazione, comparto «Ministeri».

Art. 5.

Disciplina transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente decreto ed immediatamente dopo l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 2, il personale del Ministero della giustizia che occupa i posti previsti dalla precedente pianta organica istituita dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, e attualmente definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, può presentare richiesta di inquadramento nel ruolo del C.S.M.

2. Il Comitato di Presidenza procede ad apposita valutazione ai fini dell'inquadramento in ruolo del personale di cui al comma 1 per la qualifica corrispondente a quella di provenienza e con salvaguardia dell'anzianità e del trattamento economico in godimento.

3. Il C.S.M. stabilisce il termine di presentazione della domanda d'inquadramento ed i criteri e le procedure di valutazione.

4. In sede di prima applicazione del regolamento di cui all'articolo 2, e comunque entro un anno dall'emanazione del predetto regolamento, il C.S.M., per esigenze di funzionalità dei singoli servizi, e limitatamente alle professionalità più elevate, nel rispetto della riserva di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266, può coprire i posti vacanti e per non più di dieci unità mediante passaggio diretto di dipendenti di amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche.

5. Il personale in servizio che non risultasse vincitore dei concorsi pubblici indetti dal C.S.M. è restituito alle amministrazioni di provenienza con assegnazione, a domanda, anche in soprannumero, in una sede di servizio nel comune di Roma o in altra località indicata dal medesimo dipendente, nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Fino alla completa copertura della pianta organica conseguente all'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche, il C.S.M. può continuare ad avvalersi del personale attualmente in servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:

«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il "referendum" popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

— Si trascrive il testo dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura):

«Art. 13 *(Ruolo del Consiglio superiore della magistratura)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a realizzare una più razionale e stabile organizzazione del personale addetto al Consiglio superiore della magistratura, senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) procedere all'istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura avente la dotazione organica di duecentotrenta unità, in modo che la spesa non superi, comunque, quella prevista per le unità di personale ridotte ai sensi della lettera *b)*;

b) prevedere la riduzione, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di duecentotrenta posti nel ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia;

c) prevedere che al Consiglio superiore della magistratura sia attribuito il potere di disciplinare, con proprio regolamento interno, entro i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore medesimo, e senza nuovi oneri a carico dello Stato, i seguenti aspetti:

1) la disciplina dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale;

2) l'articolazione dell'organico in relazione alle classificazioni professionali vigenti;

3) l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico del personale, tenendo conto dei criteri fissati in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro relativa al comparto "Ministeri" e avuto riguardo alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio superiore della magistratura;

4) il trattamento economico fondamentale del personale del ruolo del Consiglio superiore della magistratura, in misura uguale a quello previsto per il personale dell'Amministrazione della giustizia di equivalente qualifica;

5) il servizio ed il trattamento economico accessorio del personale, nonché il servizio e le indennità attribuibili al personale non appartenente al ruolo del Consiglio superiore della magistratura che

svolga la propria attività presso di esso, in relazione alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative, e nei limiti dei fondi stanziati annualmente per il suo funzionamento;

d) prevedere la possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di avvalersi, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, per esigenze che richiedano particolari professionalità e specializzazioni, di collaboratori, nel limite massimo di dieci unità, con contratto di prestazione d'opera, non rinnovabile comunque dopo la cessazione della consiliatura, nel corso del quale saranno posti fuori ruolo, in aspettativa o comando;

e) prevedere che la riduzione degli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia con trasferimento delle somme nell'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante i fondi per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura avvenga in corrispondenza e nei limiti dell'assunzione di personale già in servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel ruolo del Consiglio superiore della magistratura. Con le stesse modalità, in corrispondenza con l'assunzione di personale non in servizio presso il Consiglio superiore della magistratura, si procederà alla riduzione degli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia in funzione delle programmate assunzioni a norma dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ridotte a norma del comma 2 del presente articolo, con trasferimento delle somme nell'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante i fondi per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;

f) emanare la normativa di coordinamento con la legislazione vigente nelle materie oggetto del decreto legislativo di cui al presente comma, nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la funzionalità del Consiglio superiore della magistratura.

2. In sede di prima applicazione del decreto legislativo di cui al comma 1, al personale in servizio presso il Consiglio superiore della magistratura alla data del 31 dicembre 1998 in posizione di fuori ruolo, comando o distacco, è riservato il 50 per cento dei posti messi a concorso per ciascuna qualifica. Il personale in servizio di cui al primo periodo, che non risultasse vincitore dei concorsi pubblici di cui al comma 1, lettera *c)*, è restituito alle amministrazioni di provenienza e reinserito nel rispettivo ruolo. L'eventuale reinserimento nei ruoli viene disposto nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, riducendo corrispondentemente l'entità del contingente di personale da assumere da parte di ciascuna amministrazione interessata.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione trascorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere».

Note all'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908 (Composizione della segreteria del Consiglio superiore della magistratura e collocamento fuori ruolo dei magistrati per incarichi speciali):

«Art. 1. — L'art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, già sostituito dall'art. 3 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è sostituito dal seguente:

"La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita, nell'ambito degli organici complessivi dei rispettivi ruoli del personale, da un magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori o da un magistrato di Cassazione, che la dirige, e da undici magistrati di Cassazione, di appello o di tribunale.

All'ufficio di segreteria sono addetti inoltre venti funzionari della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie di qualifica inferiore a quella di primo dirigente, nonché dodici segretari della carriera di concetto, trentasei coadiutori dattilografi giudiziari, ventidue commessi giudiziari, due agenti tecnici e quattro ausiliari autisti.

I magistrati della segreteria sono nominati con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro per la grazia e giustizia.

Il personale di cui al secondo comma è destinato o trasferito dal Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

La segreteria dipende dal comitato di presidenza"».

— Il D.P.C.M. 6 luglio 1999 reca: «Ripartizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo-giudiziario nelle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia».

— Per il testo del comma 2 dell'art. 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266, vedi nelle note alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«Art. 33 *(Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)*. — 1. Nell'ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni, con il quale sono indicate le modalità ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalità, tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3.

3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2».

— Si trascrive il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

«Art. 39 *(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time)*. — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997.

3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorità che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonché di quanto previsto dai commi 23 e 24 del presente articolo e dal comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilità di personale da trasferire secondo procedure di mobilità attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali

o derogatorie. Fino al 31 dicembre 2001, in relazione all'attuazione dell'art. 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il Consiglio dei Ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui al presente comma considera nei criteri di priorità le assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.

3-*bis*. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale, ivi comprese quelle relative al personale già in servizio con diversa qualifica o livello presso la medesima o altra amministrazione pubblica. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 umtà di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. *(Omissis).*

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate decorrre dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

18. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 25 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno o con contratto di

formazione e lavoro, ai sensi dell'art. 36, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, e successive modificazioni e integrazioni. Tale percentuale è calcolata complessivamente sul totale delle assunzioni ed è verificata al termine dell'anno 1999 con riferimento al totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, mdustria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei princìpi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non più di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera *c)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-*bis,* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio».

00G0072

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2000, n. **38.**

Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 55, comma 1, e 57, lettera *o)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1999;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera del deputati e del Senato della Repubblica;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 e del 22 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e delle politiche agricole e forestali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREMI DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI (INAIL).

Art. 1.

Ambito di applicazione delle gestioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato «testo unico», nell'ambito della gestione industria di cui al titolo I del medesimo testo unico, sono individuate, ai fini tariffari, le seguenti quattro gestioni separate:

a) industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;

b) artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;

c) terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie;

d) altre attività, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle lettere *a), b)* e *c),* fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all'articolo 49, comma 1, lettera *e)*, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. A ciascuna delle quattro gestioni di cui al comma 1 sono riferite le attività protette di cui all'articolo 1 del testo unico.

Art. 2.

Classificazione dei datori di lavoro

1. I datori di lavoro indicati all'articolo 9 del testo unico sono classificati nelle gestioni individuate all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per i settori non ricadenti nell'ambito dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni e per i soggetti non classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione è disposta dall'INAIL.

3. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 è dato ricorso al consiglio di amministrazione dell'INAIL, che decide in via definitiva, con la procedura indicata nell'articolo 45 del testo unico.

4. I datori di lavoro devono denunciare all'INAIL le modifiche soggettive ed oggettive che comportino la variazione della classificazione prevista dal presente articolo ai sensi dell'articolo 12 del testo unico.

Art. 3.

Tariffe dei premi

1. Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della gestione industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'articolo 1 sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalità di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.

2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle stesse.

3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale in modo da includere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'articolo 39 del testo unico.

4. In considerazione della peculiarità dell'attività espletata, sono introdotte, in via sperimentale, per i lavoratori autonomi artigiani, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, speciali forme e livelli tariffari che, assicurando un trattamento minimo di tutela obbligatoria, consentano flessibilità nella scelta degli stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese per migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro.

5. Le tariffe dei premi relative al triennio 2000-2002, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000. Fino all'adozione dei provvedimenti dell'INAIL in applicazione dei decreti ministeriali di approvazione delle suddette tariffe, il premio anticipato di cui all'articolo 44 del testo unico e successive modificazioni, è calcolato sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre 1999, è versato provvisoriamente nella misura del 95 per cento dell'importo così determinato. Limitatamente all'anno 2000 i termini stabiliti dall'articolo 28, quarto comma, e dall'articolo 44, secondo comma, del testo unico, e successive modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il decreto ministeriale di approvazione delle tariffe fisserà, nelle relative modalità di applicazione, i criteri per eventuali conguagli.

6. Ferma restando la possibilità di modifica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, la misura massima dei tassi medi nazionali è ridotta al 130 per mille.

7. Ai fini del finanziamento del disavanzo della gestione agricoltura è autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera *o)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui, la spesa è autorizzata subordinatamente all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui

all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Assicurazione dei lavoratori dell'area dirigenziale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, sono soggetti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, appartenenti all'area dirigenziale anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. La retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari al massimale per la liquidazione delle rendite, di cui all'articolo 116, comma 3, del testo unico. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, vengono individuati i riferimenti tariffari per la classificazione delle lavorazioni svolte dai suddetti dipendenti.

2. I premi versati anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative prestazioni. Per l'anno 1999 e fino all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, la retribuzione valevole ai fini della determinazione del premio è quella indicata nel comma 1. Nel caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali che comportino l'obbligo per l'INAIL di corrispondere prestazioni per periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il relativo rapporto assicurativo decorre dalla data dell'evento indennizzato.

3. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 5.

Assicurazione dei lavoratori parasubordinati

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano le attività previste dall'articolo 1 del testo unico o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

2. Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico.

3. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.

4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile all'attività svolta dal lavoratore è quello dell'azienda qualora l'attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovrà essere quello dell'attività effettivamente svolta.

5. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 6.

Assicurazione degli sportivi professionisti

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, saranno stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

2. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 7.

Lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari

1. Le tariffe di cui all'articolo 3 si applicano anche per le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari, di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

2. In caso di insussistenza dell'ultima condizione indicata nell'articolo 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, i datori di lavoro sono tenuti al pagamento, nei confronti dell'INAIL, di un premio integrativo, da applicarsi con decorrenza dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, a copertura delle prestazioni dovute dall'Istituto stesso ai sensi del testo unico. La misura del premio integrativo è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. I premi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano acquisiti e conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative prestazioni.

Art. 8.

Retribuzioni di ragguaglio

1. All'articolo 30 il quarto comma del testo unico è sostituito dal seguente: «Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accettabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, comma 3.».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI

Art. 9.

Rettifica per errore

1. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, l'istituto assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato.

2. In caso di mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'istituto assicuratore successivamente al riconoscimento delle prestazioni, l'errore, purché non riconducibile a dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, assume rilevanza ai fini della rettifica solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento originario.

3. L'errore non rettificabile comporta il mantenimento delle prestazioni economiche in godimento al momento in cui l'errore stesso è stato rilevato.

4. È abrogato il primo periodo del comma 5 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

5. I soggetti nei cui confronti si è proceduto a rettifica delle prestazioni sulla base della normativa precedente possono chiedere all'istituto assicuratore il riesame del provvedimento.

6. Nei casi prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. In caso di accoglimento la riattribuzione della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda e non dà diritto alla restituzione di somme arretrate.

7. Nei casi non prescritti o non definiti con sentenza passata in giudicato, per la presentazione della domanda si applica, se più favorevole, il termine di cui al comma 6. In caso di accoglimento della domanda, la riattribuzione della prestazione avverrà con decorrenza dalla data di annullamento o di riduzione della stessa.

Art. 10.

Malattie professionali

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è costituita una commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non più di quindici componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanità, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'Istituto superiore della sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto italiano di medicina sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'INAIL, dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonché delle Aziende sanitarie locali (ASL) su designazione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Con il medesimo decreto vengono stabilite la composizione e le norne di funzionamento della commissione stessa.

2. Per l'espletamento della sua attività la commissione si può avvalere della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.

3. Alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, si fa luogo, su proposta della commissione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

4. Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia della denuncia di cui all'articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore competente per territorio.

5. Ai fini del presente articolo, è istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Al registro possono accedere, in ragione della specificità di ruolo e competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre la commissione di cui al comma 1, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le direzioni provinciali del lavoro e gli altri soggetti pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Art. 11.

Rivalutazione delle rendite

1. Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro della sanità, nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.

2. I principi di cui al comma 1 si applicano anche alle rendite corrisposte da altri enti gestori dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro previsti dal testo unico.

Art. 12.

Infortunio in itinere

1. All'articolo 2 e all'articolo 210 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.».

Art. 13.

Danno biologico

1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:

a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;

b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti». La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.

3. Le tabelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati

con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.

5. Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.

6. Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata.

7. La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'età dell'assicurato al momento della soppressione della rendita.

3. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell'integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell'indennizzo in capitale, l'istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l'indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato.

9. In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto assicuratore abbia corrisposto l'indennizzo in capitale, è dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte.

10. Per l'applicazione dell'articolo 77 del testo unico si fa riferimento esclusivamente alla quota di rendita di cui al comma 2, lettera *b)*.

11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile.

12. All'onere derivante dalla prima applicazione del presente articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si fa fronte con un'addizionale sui premi e contributi assicurativi nella misura e con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE

Art. 14.

Norme in materia di procedure e speditezza dell'azione amministrativa

1. Al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa, il consiglio di amministrazione dell'INAIL può adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali della disciplina dell'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali delibere sono soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di

concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La presente disposizione non si applica ai procedimenti aventi ad oggetto diritti soggettivi.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico debbono comunicare all'INAIL. ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In caso di omessa o errata comunicazione è applicata una sanzione amministrativa di lire centomila per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 197 del testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINAMENTO DEI COMPITI E DELLA GESTIONE DEL CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI.

Art. 15.

Natura e funzione del Casellario centrale infortuni

1. Il Casellario centrale infortuni, di seguito denominato Casellario, svolge con autonomia gestionale una funzione pubblica, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avvalendosi della struttura e delle risorse organizzative poste a disposizione dall'INAIL, il quale provvede alle relative necessità, determinate secondo le indicazioni dell'organo di governo del Casellario, di cui all'articolo 19, comma 2, mediante previsione di spesa su separato capitolo nell'ambito del bilancio dell'Istituto.

2. Il Casellario è titolare della banca dati, relativa agli infortuni professionali e non professionali ed alle malattie professionali, la quale viene alimentata dai soggetti indicati nell'articolo 17, in seguito denominati utenti.

Art. 16.

Compiti del Casellario

1. Il Casellario svolge i seguenti compiti:

a) archiviare, conservare, comunicare agli utenti dati, relativi a casi d'infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidità permanente o morte, anche a prescindere da uno specifico evento lesivo;

b) elaborare i dati, mediante procedure informatiche, che consentano l'ottimizzazione della loro utilizzazione anche in forma aggregata da parte dei soggetti autorizzati;

c) favorire l'integrazione ed il raccordo della propria banca dati con altre analoghe a livello nazionale e sovranazionale, nonché con quelle a carattere previdenziale.

2. Può, altresì, fornire dati in forma aggregata per indagini conoscitive alle istituzioni pubbliche e private di studi e ricerche.

Art. 17.

Utenti del Casellario

1. Sono autorizzati all'accesso alle informazioni contenute nella banca dati:

a) gli istituti che esercitano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

b) gli enti che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, l'assicurazione contro i rischi di infortunio e l'assicurazione conto i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi, soggetti al controllo dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

Art. 18.

Obblighi e diritti degli utenti

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Casellario i casi d'invalidità derivanti da infortunio professionale e non o da malattia professionale, il relativo grado ed eventuali variazioni o altri casi d'invalidità o di morte, comunque accertati nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

2. I soggetti di cui al comma 1, hanno diritto ad acquisire i dati relativi a casi d'infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidità permanente o morte, nonché dati in forma aggregata per indagini conoscitive sull'esistenza di precedenti, anche indipendentemente dal verificarsi di un evento lesivo.

3. Le comunicazioni relative agli eventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate nei termini e con le modalità indicati nel regolamento di esecuzione, di cui all'articolo 22.

4. Gli utenti rispondono in proprio, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni, della utilizzazione dei dati acquisiti dal Casellario.

5. Per consentire l'adeguamento delle strutture organizzative ed informative, l'obbligo di cui al comma 1 relativo agli enti che esercitano l'assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi decorre a partire dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22.

Art. 19.

Organi del Casellario

1. Gli organi del Casellario sono:

a) comitato di gestione;

b) presidente;

c) il dirigente responsabile del casellario.

2. Il comitato di gestione, di seguito denominato comitato, è composto da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante dell'INAIL;

c) un rappresentante dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);

d) un rappresentante dell'utenza pubblica diverso dall'INAIL;

e) un rappresentante dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);

f) un rappresentante delle imprese di assicurazione designato dall'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (A.N.I.A.);

g) il dirigente responsabile del Casellario, designato dall'INAIL;

h) due esperti, uno in materia di assicurazione e uno in materia di discipline statistiche, designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Su delibera del comitato di gestione approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale può essere variata la composizione del comitato medesimo in funzione delle esigenze emergenti.

3. I membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta. Il comitato è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta. Il comitato svolge i seguenti compiti:

a) stabilisce le modalità per l'acquisizione e la gestione dei dati;

b) determina le linee generali e i criteri di massima per la gestione del servizio;

c) delibera il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22;

d) determina i contributi dovuti dagli utenti, in base alla spesa effettivamente sostenuta;

e) sovrintende in genere al funzionamento ed alla gestione del Casellario, adottando i necessari provvedimenti;

f) delibera, annualmente, il bilancio di previsione e il conto consuntivo della gestione e lo sottopone al consiglio di amministrazione dell'INAIL.

4. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale del Casellario;

b) assume i provvedimenti di carattere indilazionabile, sottoponendoli a ratifica del comitato nella prima riunione utile.

5. Il dirigente responsabile del Casellario:

a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato;

b) dirige i servizi e, sulla base delle deliberazioni del comitato, organizza il funzionamento di essi;

c) segnala al comitato i casi di inadempienza da parte degli utenti;

d) firma gli atti di gestione in conformità alla disciplina di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli altri la cui firma sia a lui delegata dal presidente;

e) esercita in genere tutte le attribuzioni a lui demandate dal comitato;

f) svolge una funzione di collegamento con le strutture competenti dell'INAIL, in ordine all'acquisizione e gestione delle risorse ed alla regolazione dei flussi finanziari nell'ambito del bilancio dell'INAIL.

Art. 20.

Sanzioni

1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di L. 50.000, maggiorata del 10 per cento in ogni caso di reiterazione. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 197 del testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 21.

Contributi

1. Le spese per le modifiche strutturali, l'aggiornamento delle tecnologie, il funzionamento in genere del Casellario sono anticipate dall'INAIL e, successivamente, ripartite tra gli utenti di cui all'articolo 17.

2. Il contributo viene determinato, annualmente, dal comitato, in base alla spesa effettivamente sostenuta per il servizio e commisurato ad una percentuale dei premi e contributi di assicurazione, ivi compresi, nel limite del 10 per cento i premi di assicurazione relativi alla responsabilità civile auto, incassati nell'anno di riferimento.

Art. 22.

Regolamento di esecuzione

1. Le norme di esecuzione del presente capo, nonché le modalità di individuazione dei responsabili del trattamento dei dati ed il sistema di sicurezza degli accessi nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono disciplinati con regolamento, adottato dal comitato entro novanta giorni dal suo insediamento ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le norme di cui al presente capo.

Capo V

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Art. 23.

Programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro

1. È istituito, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, in seno alla contabilità generale dell'INAIL, apposita evidenza finalizzata, nel limite consentito dalla normativa comunitaria, ad interventi di sostegno di:

a) programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei

settori agricolo e artigianale, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

b) progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate, in misura percentuale, sulla base delle risultanze del bilancio, le risorse economiche da conferire nei limiti di complessivi 600 miliardi di lire.

3. Nell'ambito dei poteri programmatori, l'INAIL determina:

a) i criteri di priorità per l'ammissione dei progetti, avendo particolare riguardo all'ambito lavorativo in cui risulta più accentuato il fenomeno infortunistico;

b) le modalità per la formulazione dei progetti;

c) i termini di presentazione dei progetti;

d) l'entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al comma 1 con particolare riguardo ai programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alla normativa in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro.

4. La determinazione di cui al comma 3 è sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base dei principi e dei criteri definiti dalle norme regolamentari di cui al comma 3, provvede all'approvazione dei singoli progetti.

Art. 24.

Progetti formativi e per l'abbattimento delle barriere architettoniche

1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL definisce, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, d'intesa con le regioni, in raccordo con quanto stabilito in materia dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, indirizzi programmatici finalizzati alla promozione e al finanziamento dei progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonché, in tutto o in parte, dei progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro, determinandone gli stanziamenti in relazione ai maggiori flussi finanziari derivanti dai piani di lotta all'evasione contributiva nel limite di 150 miliardi complessivi.

2. Sulla base degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalità per l'approvazione dei singoli progetti in analogia a quanto previsto dall'articolo 23, comma 3.

Capo VI

PRIMI INTERVENTI DI RIORDINO DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI IN AGRICOLTURA

Art. 25.

Denuncia degli infortuni sul lavoro

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 238 e 239 del testo unico è posto a carico del datore di lavoro, per gli operai agricoli a tempo determinato, e a carico del titolare del nucleo di appartenenza dell'infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi.

2. Le modalità operative per la denuncia di cui al comma 1 sono stabilite con delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 26.

Verifiche ispettive per l'evasione e l'elusione assicurativa

1. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria per la liquidazione delle prestazioni per infortuni o malattia professionale, l'INAIL provvede ad effettuare adeguati controlli ispettivi circa la regolarità assicurativa delle aziende di riferimento, nell'ambito di piani di attività concordati con l'INPS.

Art. 27.

Banca dati

1. L'INAIL provvede a realizzare, in raccordo con l'INPS e con l'Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per quanto riguarda le informazioni sulle aziende assicurate, una banca dati per i rischi professionali in agricoltura in modo da rilevare informazioni su specifici andamenti infortunistici, distintamente per diverse realtà produttive e per diverse zone territoriali, nonché informazioni sulle cause e circostanze dell'evento lesivo, al fine di valutarne l'incidenza economica per settore, e in modo da formulare ipotesi di condizioni di equilibrio finanziario che tengano conto del rapporto di equilibrio fra solidarietà di categoria e solidarietà generale.

2. Alla banca dati di cui al comma 1 possono accedere le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative del settore.

Art. 28.

Rideterminazione dei contributi

1. Ai fini del riequilibrio e del risanamento della gestione agricoltura, compatibilmente con la specificità del settore, fermo restando quanto disposto dagli articoli 257 e 262 del testo unico, è previsto, per gli

anni 2001-2005, un incremento dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi agricoli nella misura massima complessiva del 50 per cento.

2. Per gli anni 2001 e 2002, l'incremento dei contributi di cui al comma 1 è fissato nella misura del 12,5 per cento per ciascun anno; per gli anni successivi, la misura dell'incremento è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL.

3. Con effetto dall'anno 2001 le aliquote contributive per i lavoratori agricoli dipendenti sono incrementate del 12,5 per cento.

4. A decorrere dall'anno 2001, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere determinata la quota parte dei proventi derivanti dalla dismissione dei beni e dei diritti immobiliari dell'INAIL destinata a riduzione dell'incremento dei contributi del settore agricolo previsto dal presente articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BINDI, *Ministro della sanità*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

AVVERTENZA:

In supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 20 marzo 2000 si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

00G0077

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 1999, n. **546.**

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, riguardante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, modificato dal decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201;

Visto l'articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il quale prevede che con decreto dell'amministrazione finanziaria sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nello stesso articolo 9;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della menzionata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-15017 del 4 ottobre 1999);

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il pagamento della somma del 15 per cento previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è riconosciuto sui proventi relativi a quote o azioni, possedute per tutto il periodo nel quale i proventi sono maturati, conseguiti dai soggetti residenti negli Stati indicati nei decreti del Ministro delle finanze di cui all'articolo 11, comma 4, lettera *c),* e comma 5 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Il possesso delle quote o azioni è attestato dal deposito dei titoli presso una banca avente sede in Italia.

2. All'atto del deposito dei titoli, i soggetti non residenti presentano una attestazione dell'Autorità fiscale competente dello Stato ove i soggetti risiedono, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo.

3. La predetta attestazione produce effetti per il periodo di un anno dalla data di presentazione.

Art. 2.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, i soggetti non residenti presentano, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, apposita richiesta di pagamento alla

società di gestione del fondo, alla SICAV o al soggetto incaricato del collocamento in Italia delle quote o azioni di cui all'articolo 8, comma 4, del medesimo decreto legislativo, entro il 31 dicembre dell'anno in cui i proventi sono percepiti. Nella richiesta sono contenuti i seguenti dati:

a) le generalità del soggetto non residente;

b) il codice di identificazione estero attribuito dall'Autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, da una Autorità amministrativa;

c) lo Stato estero di residenza e relativo codice ed eventualmente Stato federato;

d) la località di residenza estera e relativo indirizzo;

e) la dichiarazione di non rientrare tra le categorie di soggetti residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati nel decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-*bis* dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

f) la denominazione dell'organismo di investimento;

g) l'ammontare del provento conseguito e maturato. Per le quote o azioni acquistate o sottoscritte anteriormente al 1° luglio 1998 è indicato l'ammontare del provento conseguito e maturato a decorrere dalla medesima data.

2. All'atto della richiesta i soggetti non residenti presentano, unitamente alle attestazioni di cui all'articolo 1, una ulteriore attestazione dell'Autorità fiscale competente dello Stato ove i soggetti risiedono dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo.

3. La predetta attestazione si presenta solo nel caso in cui sia decorso il periodo di un anno dalla data di presentazione dell'attestazione dell'autorità fiscale, prevista dall'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

1. Ai fini della determinazione dei proventi conseguiti in relazione ad azioni o quote sottoscritte o acquistate anteriormente al 1° luglio 1998, il valore medio ponderato si assume moltiplicando il numero delle quote o azioni possedute alla predetta data per il valore della quota o azione rilevato dai prospetti periodici alla medesima data.

Art. 4.

1. Nel caso in cui la richiesta di pagamento sia stata presentata anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e tale richiesta non contenga i dati indicati nell'articolo 2, comma 1, nonché la documentazione prevista dal comma 2 del medesimo articolo, il soggetto non residente, ai fini del pagamento della somma del 15 per cento, integra la predetta richiesta con i dati e la documentazione specificati nei citati commi.

Art. 5.

1. I soggetti non residenti di cui all'articolo 1 che sottoscrivono o acquistano quote o azioni di organismi di investimento collettivo di diritto italiano esenti da imposta sostitutiva sul risultato della gestione ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, presentano all'atto della sottoscrizione o dell'acquisto delle quote o azioni e del riscatto alla società di gestione del fondo comune o alla SICAV una dichiarazione contenente i dati indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere da *a)* a *e),* nonché un'attestazione dell'Autorità fiscale competente dello Stato ove il soggetto risiede dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo.

2. La predetta attestazione produce effetti per il periodo di un anno dalla data di presentazione.

3. In caso di cessione di quote o azioni di cui al comma 1 i soggetti che acquistano le suddette quote o azioni chiedono, ai fini dell'applicazione del regime di esenzione previsto dall'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, l'annotazione del trasferimento nel registro dell'emittente, tenuto ai sensi dell'articolo 2022 del codice civile.

4. La società di gestione o la SICAV trasmettono alla banca depositaria i dati e le notizie contenuti nella documentazione prevista dal comma 1, anteriormente alla distribuzione dei proventi nonché al riscatto delle quote o azioni.

Art. 6.

1. Qualora il soggetto non residente abbia presentato il modello di attestazione adottato per la procedura stabilita dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, nella richiesta di pagamento prevista dall'articolo 2 possono essere omessi i dati indicati nel comma 1 del medesimo articolo, lettere da *a)* a *e).* Alla richiesta si allega, in ogni caso, l'attestazione circa il deposito dei titoli di cui all'articolo 1.

2. Nel caso di quote o azioni indicate dall'articolo 5, il modello di attestazione di cui al comma 1 è utilizzato dal beneficiario dei proventi in sostituzione della documentazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo.

3. Il beneficiario dei proventi è tenuto a comunicare tempestivamente ai soggetti indicati nell'articolo 9, commi 1 e 4, del citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ogni circostanza che osti all'applicazione del pagamento della somma del 15 per cento o del regime di esenzione dall'imposta sostitutiva.

Art. 7.

1. I soggetti indicati nell'articolo 9, commi 1 e 4, del suindicato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, conservano la documentazione prevista negli articoli precedenti a disposizione dell'amministrazione finanziaria per dieci anni dalla data di presentazione della richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 dicembre 1999

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2000
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 142

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461:

«5. Con decreto dell'amministrazione finanziaria sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Note all'art. 1:

— Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461:

«1. I soggetti non residenti che hanno conseguito proventi erogati da organismi di investimento collettivo soggetti alle imposte sostitutive di cui all'art. 8 hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento è percepito, alla società di gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di cui all'art. 8, comma 4, al pagamento di una somma pari al 15 per cento dei proventi erogati. Il pagamento è disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria ove esistente, traendo la provvista degli importi complessivamente dovuti a titolo di imposta sostitutiva sul risultato della gestione dagli organismi di investimento collettivo da essi gestiti o collocati e il predetto ammontare non può essere richiesto all'amministrazione finanziaria».

— Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 11, comma 4, lettera *c),* del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati):

«4. Con uno o più decreti, da emanare entro il 30 giugno 1996, il Ministro delle finanze stabilisce:

a)-b) (Omissis);

c) l'elenco degli Stati di cui all'art. 6, comma 1, con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni».

— Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239:

«5. Le disposizioni recate nei decreti di cui al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, si veda nelle note all'art. 1.

— Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461:

«4. L'art. 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, è sostituito dal seguente:

"Art. 11-*bis* — *1.* I Fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-*bis* dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'art. 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77.

2. Sulla parte del risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno proporzionalmente corrispondente alle quote collocate nello Stato, il soggetto incaricato del collocamento è tenuto a versare un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno ed i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. L'imposta sostitutiva è versata dal soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del domicilio fiscale della società entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

3. Il risultato negativo della gestione di un periodo di imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo di imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le con-

dizioni e le modalità per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno.

4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-*bis* dell'art. 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato presenta la dichiarazione del risultato di gestione imponibile conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo indicando, altresì, i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione è resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni anche penali, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

6. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato provvede altresì agli adempimenti stabiliti dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle operazioni ivi effettuate"».

— Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 76, comma 7-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917:

«7-*bis*. Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Si considera privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i redditi conseguiti dalle predette società ad imposizione nella misura determinata complessivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreti del Ministro delle finanze, sono indicati gli Stati o i territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato».

Note all'art. 5:

— Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 9, comma 4, del citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461:

«4. Nel caso di organismi di investimento collettivo di diritto italiano le cui quote od azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di cui al primo periodo del comma 3, gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77. Qualora venga richiesta dal soggetto non residente l'emissione di certificati al portatore rappresentativi delle quote sottoscritte o comunque in tutti i casi in cui risulti che la proprietà delle quote sia stata a qualsiasi titolo trasferita a un soggetto diverso da quelli di cui al primo periodo del precedente comma 3, sull'intero provento afferente le quote, dal momento della sottoscrizione al momento del riscatto, si applica la disciplina prevista per gli organismi di investimento in valori mobiliari, di diritto estero situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie, le cui quote o azioni siano collocate nel territorio dello Stato, di cui all'art. 10-*ter* della citata legge n. 77 del 1983, come modificato dall'art. 8, comma 5. La ritenuta è applicata dalla banca depositaria dell'organismo di investimento. La banca depositaria è tenuta a comunicare all'Amministrazione finanziaria, con riferimento ai proventi distribuiti e alle somme erogate a fronte di riscatti nel periodo di imposta precedente, i dati identificativi dei soggetti beneficiari delle somme comunque erogate dall'organismo di investimento».

— Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 2022 del codice civile:

«Art. 2022 *(Trasferimento)*. — 1. Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro.

2. Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore di un'altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l'intestazione o il rilascio è richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico.

3. Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilità dell'emittente.

4. L'emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo è esonerato da responsabilità, salvo il caso di colpa».

Note all'art. 6:

— Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

«Art. 7. — 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, i soggetti non residenti ivi indicati devono depositare, direttamente o indirettamente, i titoli presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate.

2. La banca o la società di intermediazione mobiliare cui al comma 1 deve acquisire:

a) un'attestazione dell'Autorità fiscale competente del Paese ove l'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli ha la residenza, dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 6. L'attestazione deve essere redatta in conformità al modello previsto dal decreto di cui all'art. 11, comma 4, e produce effetti fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione;

b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza.

3. Le informazioni e i documenti di cui al comma 2 possono essere acquisiti anche per il tramite di intermediari che intervengono nel deposito dei titoli indirettamente effettuato presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente.

4. La mancata acquisizione dell'attestazione di cui alla lettera *a)* del comma 2 da parte dei soggetti depositari di cui al comma 1 determina l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui proventi spettanti ai soggetti non residenti. In deroga alle disposizioni che precedono, la predetta attestazione non deve essere acquisita relativamente agli enti internazionali che godono dell'esenzione delle imposte in Italia per effetto di leggi e di accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

5. Relativamente ai proventi per i quali non siano state acquisite le informazioni di cui alla lettera *b)* del comma 2 o siano state acquisite informazioni inesatte o non complete, la banca o la società di intermediazione mobiliare provvede al versamento della corrispondente imposta sostitutiva, maggiorata dell'1,5 per cento per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Il versamento non può in ogni caso essere effettuato oltre il termine di invio delle comunicazioni di cui all'art. 8, comma 2, relative al periodo al quale i proventi si riferiscono».

— Per il testo dell'art. 9, commi 1 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, si veda rispettivamente nelle note all'art. 1 e nelle note all'art. 5.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 9, commi 1 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, si veda rispettivamente nelle note all'art. 1 e nelle note all'art. 5.

00G0074

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2000.

Nomina del commissario straordinario del Governo per l'attività di accertamento, liquidazione e pagamento degli indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 303;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 497, recante: «Disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese»;

Visto, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, ove si stabilisce che per l'attività di accertamento, liquidazione e pagamento degli indennizzi è nominato un commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il compito di determinare l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere per ognuna delle persone decedute e per i superstiti, sulla base dei criteri indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro della difesa;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 21 gennaio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Il dott. Domenico Cacopardo, consigliere di Stato, è nominato commissario straordinario del Governo per l'attività di accertamento, liquidazione e pagamento degli indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese.

2. Il commissario straordinario opera secondo le modalità e nel rispetto delle procedure indicate dalla legge 21 dicembre 1997, n. 497, e si avvale dell'apposita struttura esistente presso l'Ufficio di Gabinetto e il Segretariato generale del Ministero della difesa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stabilito il compenso da corrispondere al commissario straordinario.

4. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 497.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 107

00A2158

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Moliterno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998 sono stati eletti il consiglio comunale di Moliterno (Potenza) ed il sindaco nella persona del dott. Michele Micucci;

Considerato che, in data 20 gennaio 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Moliterno (Potenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Moliterno (Potenza), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Michele Micucci.

Il citato amministratore, in data 20 gennaio 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8,

comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Moliterno (Potenza).

Roma, 11 febbraio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A2159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Spezzano Piccolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Spezzano Piccolo (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Spezzano Piccolo (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca Pezone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Spezzano Piccolo (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 10 gennaio 2000, da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Cosenza, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 106/13.3/Gab. dell'11 gennaio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Spezzano Piccolo (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Francesca Pezone.

Roma, 11 febbraio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A2160

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Tortora.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Tortora (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi ;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tortora (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo Ponte è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tortora (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atti acquisiti al protocollo dell'ente in data 7 gennaio 2000.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Cosenza, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 53/13.3/Gab. del 10 gennaio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tortora (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo Ponte.

Roma, 11 febbraio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A2161

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Moschiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Moschiano (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Moschiano (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lelio Recinto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Moschiano (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 24 gennaio 2000, da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Avellino, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 240/13-4/Gab. del 26 gennaio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Moschiano (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Lelio Recinto.

Roma, 11 febbraio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A2162

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Venezia ed il sindaco nella persona del prof. Massimo Cacciari;

Considerato che, in data 25 gennaio 2000, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termine di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Venezia è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Corrado Scivoletto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Venezia è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del prof. Massimo Cacciari.

Il citato amministratore, in data 25 gennaio 2000, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Si è configurata, pertanto, l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, così come disposto dall'art. 37-*bis)* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Il prefetto di Venezia, ritenendo essersi verificata la fattispecie prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Venezia ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Corrado Scivoletto.

Roma, 16 febbraio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A2163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Tolve.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Tolve (Potenza) ed il sindaco, nella persona del dott. Francesco Paolo Di Lena;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 63 del 21 dicembre 1999, da dodici consiglieri su sedici assegnati al comune di Tolve;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tolve (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto Amantea è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Tolve (Potenza), è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Francesco Paolo Di Lena.

Successivamente, in data 2 novembre 1999, nove consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 63 del 21 dicembre 1999 da dodici componenti.

Il prefetto di Potenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4646/13.13/Gab. del 24 dicembre 1999 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tolve (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Roberto Amantea.

Roma, 11 febbraio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A2164

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2000.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Isola del Liri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 3 agosto 1999, con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è stato disposto le scioglimento del consiglio comunale di Isola del Liri (Frosinone) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Vincenzo Madonna;

Visto il successivo decreto, in data 17 novembre 1999, con il quale si è provveduto alla nomina del commissario straordinario per la gestione del comune di Isola del Liri, nella persona del dott. Francesco Vetrano, in sostituzione del dott. Vincenzo Madonna, impossibilitato a proseguire nell'incarico;

Considerato che il dott. Francesco Vetrano ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Pasquale Manzo è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Isola del Liri (Frosinone) in sostituzione del dott. Francesco Vetrano, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

00A2165

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Palù

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Palù (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Palù (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolo Crispino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, 21 febbraio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Palù (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 9 febbraio 2000, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Verona, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 550/97.13.12/Gab. del 9 febbraio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palù (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Paolo Crispino.

Roma, 19 febbraio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A2166

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 gennaio 2000.

Determinazione dell'indennità spettante agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 80, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il quale prevede che per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento negli istituti penitenziari siano corrisposti ai professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, di cui l'amministrazione può avvalersi, onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate;

Visto l'art. 70, nono comma, della legge n. 354 del 1975, come sostituito dall'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, che riserva agli esperti componenti privati dei tribunali di sorveglianza il trattamento previsto per gli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564, che attribuisce ai componenti privati del tribunale di sorveglianza un'indennità oraria di L. 20.000, pari a quella minima allora fissata per gli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564, che prevede espressamente l'adeguamento dell'indennità suddetta con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione degli onorari stabiliti con analogo decreto per gli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro del 20 maggio 1995, con cui è stato fissato, in favore degli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975, un onorario pari a L. 27.800 orarie per il biennio 1995-1996;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro del 14 febbraio 1997, con cui è stato fissato, in favore degli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975, un onorario pari a L. 29.050 orarie per il biennio 1997-1998;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del 3 luglio 1998, con cui è stato fissato, in favore degli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975, un onorario pari a lire 30.300 orarie per il biennio 1999-2000;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

Considerata la necessità di aggiornare l'indennità spettante agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza, secondo quanto stabilito dalle richiamate disposizioni;

Visto l'art. 7 della legge 23 marzo 1956, n. 182, che attribuisce al capo dell'ufficio giudiziario la competenza ad emettere i mandati di pagamento a favore dei magistrati;

Decreta:

L'indennità spettante agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza è fissata per i periodi e nelle misure lorde appresso indicati:

con decorrenza 1° gennaio 1995 e per il biennio 1995-1996, in L. 27.800 orarie;

con decorrenza 1° gennaio 1997 e per il biennio 1997-1998, in L. 29.050 orarie;

con decorrenza 1° gennaio 1999 e per il biennio 1999-2000, in L. 30.300 orarie.

Al relativo pagamento provvederanno i capi degli uffici giudiziari con i fondi a disposizione sul capitolo 1631 già 1589 del Ministero della giustizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2000

Il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni
HINNA DANESI

Il direttore generale del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
LUCIBELLO

00A2175

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 febbraio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Palermo.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE DEL TERRITORIO PER LA REGIONE SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, della legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 - serie generale - del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, della legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota del 3 febbraio 2000 dell'ufficio del territorio di Palermo con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio stesso, sito in via Maggiore Toselli, 132, Palermo e del servizio di pubblicità immobiliare, siti in viale Lazio, 117, Palermo;

Ritenuto che il mancato funzionamento dei locali del citato ufficio e del servizio di pubblicità immobiliare, verificatisi in data 24 gennaio 2000 è da attribuirsi a disinfestazione e derattizzazione;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Palermo, via Maggiore Toselli, 132 e del servizio di pubblicità immobiliare ubicato in viale Lazio, 117, in data 24 gennaio 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 9 febbraio 2000

Il direttore: DI GREGORIO

00A2140

DECRETO 10 febbraio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Lucca.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE DEL TERRITORIO PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante le disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Vista la nota del Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale la scrivente direzione compartimentale è stata delegata a provvedere direttamente, nella propria competenza, all'emanazione dei decreti di cui trattasi ai sensi dell'art. 33 della già citata legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Lucca prot. n. 1321 del 7 febbraio 2000 con la quale è stato comunicato che dal 24 gennaio 2000 al 27 gennaio 2000 sono stati sospesi tutti i servizi al pubblico a causa dell'attivazione del nuovo sistema informativo del catasto;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alle cause di cui sopra;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI DAL 24 AL 27 GENNAIO 2000.

Ufficio del territorio di Lucca:

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 10 febbraio 2000.

Il direttore compartimentale: CECCHERINI

00A2167

DECRETO 23 febbraio 2000.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di gennaio 2000.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER GLI AFFARI GIURIDICI
E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di luglio 1999, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro	Quantità di lire per una unità di valuta estera
Afghanistan	Afghani	115	AFA	4.815,05	0,402
Albania	Lek	47	ALL	137,058	14,128
Algeria	Dinaro Algerino	106	DZD	68,3241	28,375
Andorra	Peseta Andorra	245	ADP	166,386	11,637
Angola	Readjustado Kwanza	87	AOR	5,79207	334,3460
Antigua e Barbuda	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,73698	707,622
Antille olandesi	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,81402	1.067,640
Arabia Saudita	Riyal Saudita	75	SAR	3,80163	509,449
Argentina	Peso Argentina	216	ARS	1,0137	1.910,575
Armenia	Dram	246	AMD	528,438	3,664
Aruba	Fiorino Aruba	211	AWG	1,81451	1.067,360
Australia	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,54214	1.255,807
Azerbaigian	Manat Azerbaigian	238	AZM	4.372,06	0,442
Bahamas	Dollaro Bahama	135	BSD	1,0137	1.910,575
Bahrain	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,382132	5.068,198
Bangladesh	Taka	174	BDT	51,5463	37,572
Barbados	Dollaro Barbados	195	BBD	2,03854	950,064
Belize	Dollaro Belize	152	BZD	2,02739	955,290
Benin	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Bermuda	Dollaro Bermuda	138	BMD	1,0137	1.910,575
Bhutan	Ngultrum	180	BTN	44,0779	43,938
Bielorussia	Rublo Bielorussia	233	BYB	940.728	0,002
Bielorussia	Rublo Bielorussia (Nuovo)	233	BYB	—	—
Bolivia	Boliviano	74	BOB	6,06105	319,544
Bosnia Erzegovina	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583	989,999
Botswana	Pula	171	BWP	4,68847	413,019
Brasile	Real	234	BRL	1,828	1.060,020

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro	Quantità di lire per una unità di valuta estera
Brunei Darussalam	Dollaro Brunei	139	BND	1,69589	1.141,832
Bulgaria	Lev	45	BGL	1.947,8	0,994
Bulgaria	Nuovo Lev	262	BGN	1,9478	994,087
Burkina Faso	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Burundi	Franco Burundi	140	BIF	619,124	3,127
Cambogia	Riel Kampuchea	141	KHR	3.819,25	0,507
Camerun	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
Canada	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,46865	1.318,862
Capo Verde	Escudo Capo Verde	181	CVE	110,041	17,597
Cayman, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,839336	2.307,460
Ceca, Repubblica	Corona Ceca *	223	CZK	36,0052	53,778
Centrafricana, Repubblica	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
Ciad	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
Cile	Peso Cileno	29	CLP	526,932	3,676
Cina, Repubblica popolare della	Renminbi (Yuan)	144	CNY	8,39267	230,766
Cipro	Lira Cipriota *	46	CYP	0,577205	3.354,558
Colombia	Peso Colombiano	40	COP	1.949,43	0,993
Comore, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967	3,935
Congo, Repubblica democratica del	Franco Congolese	261	CDF	5,34411	392,605
Congo, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
Corea del Nord	Won Nord	182	KPW	2,23013	868,445
Corea del Sud	Won Sud	119	KRW	1.145,42	1,691
Costa d'Avorio	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Costa Rica	Colon Costa Rica	77	CRC	299,111	6,474
Croazia	Kuna	229	HRK	7,69619	251,588
Cuba	Peso Cubano	67	CUP	23,315	83,068
Danimarca	Corona Danese *	7	DKK	7,4439	260,115
Dominica	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,73698	707,622
Dominicana, Repubblica	Peso Dominicano	116	DOP	16,3253	118,631
Ecuador	Sucre	76	ECS	24.606,4	0,078
Egitto	Lira Egiziana	70	EGP	3,46925	558,264
El Salvador	Colon Salvadoregno	117	SVC	8,86968	218,355
Emirati Arabi Uniti	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,7231	520,196
Eritrea	Nakfa	243	ERN	8,05117	240,548
Estonia	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466	123,750
Etiopia	Birr	68	ETB	8,13372	238,100
Falkland o Malvine, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,618338	3.132,042
Fiji	Dollaro Fiji	147	FJD	2,00077	967,929
Filippine	Peso Filippino	66	PHP	40,9793	47,260
Fondo Monetario Internazionale	DSP (Diritto speciale di prelievo)	188	XDR	0,739783	2.617,659
Gabon	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
Gambia	Dalasi	193	GMD	11,5659	167,450
Georgia	Lari	230	GEL	2,01255	962,229
Ghana	Cedi	111	GHC	3.551,49	0,545
Giamaica	Dollaro Giamaicano	142	JMD	40,4945	47,821
Giappone	Yen Giapponese *	71	JPY	106,532	18,179
Gibilterra	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,618338	3.132,042
Gibuti	Franco Gibuti	83	DJF	180,153	10,750
Giordania	Dinaro Giordano	89	JOD	0,71868	2.694,840
Grecia	Dracma Greca *	30	GRD	331,069	5,848
Grenada	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,73698	707,622
Guatemala	Quetzal	78	GTQ	7,58257	255,411
Guinea	Franco Guineano	129	GNF	1.473,75	1,318
Guinea Bissau	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Guinea equatoriale	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
Guyana	Dollaro Guyana	149	GYD	182,101	10,635
Haiti	Gourde	151	HTG	17,8065	108,766
Honduras	Lempira	118	HNL	14,8654	130,283
Hong Kong (Cina)	Dollaro Hong Kong	103	HKD	7,88462	245,635

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro	Quantità di lire per una unità di valuta estera
India	Rupia Indiana	31	INR	44,0851	43,930
Indonesia	Rupia Indonesiana	123	IDR	7.333,46	0,264
Iran	Rial Iraniano	57	IRR	3.041,09	0,636
Iraq	Dinaro Iracheno	93	IQD	1.773,92	1,091
Islanda	Corona Islanda	62	ISK	73,2605	26,432
Israele	Shekel	203	ILS	4,16117	465,515
Jugoslavia	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	11,6484	166,271
Kazakistan	Tenge Kazakistan	231	KZT	141,097	13,725
Kenya	Scellino Keniota	22	KES	71,7043	27,040
Kirghizistan	Som	225	KGS	46,488	41,655
Kuwait	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,3083	6.281,597
Laos	Kip	154	LAK	7.186,04	0,270
Lesotho	Loti	172	LSL	6,20253	312,199
Lettonia	Lats	219	LVL	0,59394	3.260,482
Libano	Lira Libanese	32	LBP	1.521,81	1,272
Liberia	Dollaro Liberia	155	LRD	1,0137	1.910,575
Libia	Dinaro Libico	69	LYD	0,45616	4.245,730
Lituania	Litas	221	LTL	4,055	477,616
Macao	Pataca	156	MOP	8,12116	238,480
Macedonia	Dinaro Macedonia	236	MKD	60,4871	32,019
Madagascar	Franco Malgascio	130	MGF	6.537,32	0,296
Malawi	Kwacha Malawi	157	MWK	46,5877	41,569
Malaysia	Ringgit	55	MYR	3,85166	502,833
Maldive	Rufiyaa	158	MVR	11,7318	165,112
Mali	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Malta	Lira Maltese	33	MTL	0,41571	4.657,980
Marocco	Dirham Marocco	84	MAD	10,15010	190,774
Mauritania	Ouguiya	196	MRO	226,21100	8,561
Mauritius	Rupia Mauritius	170	MUR	25,7468	75,219
Messico	Peso Messicano	222	MXN	9,60985	201,547
Moldavia	Leu Moldavia	235	MDL	12,3364	157,062
Mongolia	Tugrik	160	MNT	1.095,47	1,767
Mozambico	Metical	133	MZM	13.473,3	0,143
Myanmar (Birmania)	Kyat	107	MMK	6,33567	305,688
Namibia	Dollaro Namibia	252	NAD	6,20253	312,199
Nepal	Rupia Nepalese	161	NPR	69,6358	27,812
Nicaragua	Cordoba Oro	120	NIO	12,5094	154,820
Niger	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Nigeria	Naira	81	NGN	22,3013	86,844
Norvegia	Corona Norvegese *	8	NOK	8,12148	238,426
Nuova Zelanda	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	1,97163	982,148
Oman	Rial Oman	184	OMR	0,390156	4.963,986
Pakistan	Rupia Pakistana	26	PKR	52,5946	36,823
Panama	Balboa	162	PAB	1,0137	1.910,575
Papua Nuova Guinea	Kina	190	PGK	2,91563	665,094
Paraguay	Guarani	101	PYG	3.369,48	0,574
Perù	Nuevo Sol	201	PEN	3,54742	546,018
Polinesia francese	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252	16,236
Polonia	Zloty *	237	PLN	4,1603	465,474
Qatar	Riyal Qatar	189	QAR	3,68993	524,873
Regno Unito	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,61834	3.132,042
Romania	Leu	131	ROL	18.583,9	0,104
Russia	Rublo Russia	244	RUR	28,5981	67,725
Rwanda	Franco Ruanda	163	RWF	344,313	5,624
São Tomé e Principe	Dobra	191	STD	4,82712	401,221
Salomone, Isole	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	3,06901	631,006
Samoa Occidentali	Tala	164	WST	0,618338	3.132,042
Sant'Elena	Sterlina S. Elena	207	SHP	2.422,73	0,799

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro	Quantità di lire per una unità di valuta estera
Senegal	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Seychelles	Rupia Seychelles	185	SCR	5,40201	358,498
Sierra Leone	Leone	165	SLL	1.787,92	1,115
Singapore	Dollaro Singapore	124	SGD	1,69558	1.142,036
Siria	Lira Siriana	36	SYP	45,659	42,417
Slovacca, Repubblica	Corona slovacca	224	SKK	42,2629	45,816
Slovenia	Tallero Slovenia *	215	SIT	199,818	9,690
Somalia	Scellino Somalo	65	SOS	2.655,88	0,729
Sri Lanka	Rupia Sri Lanka	58	LKR	73,7095	26,274
St. Lucia	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,73698	707,622
St. Vincent e Grenadines	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,73698	707,622
St. Kitts e Nevis	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,73698	707,622
Stati Uniti	Dollaro USA *	1	USD	1,0137	1.910,575
Sud Africa	Rand *	82	ZAR	6,20253	312,199
Sudan	Dinaro Sudanese	79	SDD	262,28	7,383
Suriname	Fiorino Suriname	150	SRG	819,944	2,374
Svezia	Corona Svedese *	9	SEK	8,59679	225,239
Svizzera	Franco Svizzero *	3	CHF	1,61028	1.202,445
Swaziland	Lilangeni	173	SZL	6,20253	312,199
Tagikistan	Rublo Tagikistan	239	TJR	1.499,3	1,292
Taiwan	Dollaro Taiwan	143	TWD	31,1376	62,200
Tanzania	Scellino Tanzania	125	TZS	802,104	2,414
Thailandia	Baht	73	THB	37,8062	51,228
Togo	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Tonga, Isola	Pa Anga	167	TOP	1,64023	1.180,750
Trinidad e Tobago	Dollaro Trinidad e Tobago	166	TTD	6,35411	304,791
Tunisia	Dinaro Tunisino	80	TND	1,25925	1.537,711
Turchia	Lira Turca	10	TRL	552.488	0,003
Turkmenistan	Manat Turkmenistan	228	TMM	5.271,22	0,367
Ucraina	Hryvnia	241	UAH	5,52797	350,402
Uganda	Scellino Ugandese	126	UGX	1.540,75	1,256
Ungheria	Forint Ungherese *	153	HUF	254,91	7,595
Uruguay	Peso Uruguaiano	53	UYU	11,808	164,011
Uzbekistan	Sum Uzbekistan	232	UZS	142,719	13,569
Vanuatu	Vatu	208	VUV	130,015	14,897
Venezuela	Bolivar	35	VEB	660,63	2,931
Vietnam	Dong	145	VND	14.123,1	0,137
Yemen, Repubblica	Rial	122	YER	161,674	11,979
Zambia	Kwacha Zambia	127	ZMK	2.800,37	0,691
Zimbabwe	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	38,4238	50,404

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2000

Il direttore centrale: BUSA

00A2220

DECRETO 23 febbraio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto ministeriale n. prot. 10/3349/99 del 27 dicembre 1999, con il quale il Dipartimento delle entrate ha fatto luogo all'attivazione — a decorrere dal 27 gennaio 2000 — degli otto uffici delle entrate di Roma ed alla contestuale soppressione del 1° ufficio I.V.A., degli uffici delle imposte dirette, del registro, nonché della sezione staccata di Roma di questa direzione regionale e del 2° ufficio I.V.A. (limitatamente alla competenza ricompresa nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati);

Considerato che la complessità delle operazioni da svolgere negli otto uffici delle entrate di Roma, nonché nella sezione staccata di Roma di questa direzione regionale e nel 2° ufficio I.V.A. di Roma (limitatamente alla competenza non ricompresa nelle circoscrizioni territoriali degli otto uffici attivati), configura un naturale periodo di adattamento, volto a normalizzare le attività degli uffici stessi, per il quale si reputa necessario richiedere l'irregolare funzionamento a decorrere dal 27 gennaio 2000;

Considerato, altresì, il protrarsi dell'irregolare funzionamento per un periodo superiore a quindici giorni;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento, a decorrere dal 27 gennaio 2000, dei sottoelencati uffici di Roma:

ufficio delle entrate di Roma 1;

ufficio delle entrate di Roma 2;

ufficio delle entrate di Roma 3;

ufficio delle entrate di Roma 4;

ufficio delle entrate di Roma 5;

ufficio delle entrate di Roma 6;

ufficio delle entrate di Roma 7;

ufficio delle entrate di Roma 8;

2° ufficio I.V.A. per i contribuenti dei distretti di Albano Laziale e Palestrina;

Direzione regionale delle entrate per il Lazio - sezione staccata.

Con successivo decreto di questa direzione regionale verrà formalizzato il rimanente periodo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2000

Il direttore regionale: DI IORIO

00A2332

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 10 dicembre 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Intrafer», a base complesso di ferro polimaltosato, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993 - serie generale - con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Intrafer», a base di ferro III polimaltoso complesso, della Geymonat S.p.a., con sede in Anagni (Frosinone), con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione: gocce 30 ml, A.I.C. n. 016747026, risulta classificata in classe c);

Vista la domanda del 3 giugno 1999, con cui la Geymonat S.p.a. ha chiesto la riclassificazione in classe a) della specialità medicinale «Intrafer», nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 10 giugno 1997 nella quale la Commissione unica del farmaco, si riserva di valutare eventuali richieste, volte ad ottenere la rimborsabilità da parte del servizio sanitario nazionale di farmaci contenenti sali ferrici in forma liquida, con una sottovalutazione del prezzo nella misura del 30%, dovuta al loro ridotto assorbimento, rispetto alla specialità medicinale denominata «Losferron», a base di gluconato ferroso, nella forma farmaceutica e confezione 30 compresse effervescenti 80 mg, A.I.C. n. 027731013;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 23 dicembre 1997, con la quale ribadisce quanto già deliberato nella seduta del 10 giugno 1997 con esplicito riferimento alla specialità «Intrafer» gocce 30 ml e ad eventuali richieste di allineamento al suddetto medicinale di riferimento «Losferron» (sale ferroso);

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 22 settembre 1999, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe a), con nota 76, della specialità medicinale denominata «Intrafer» della Geymonat S.p.a., nella forma farmaceutica e confezione: gocce 30 ml, al prezzo al pubblico di L. 8.800, che è il prezzo ottenuto moltiplicando il costo mg della specialità medicinale di riferimento denominata «Losferon» ridotto del 30% per il numero dei mg di Fe(III) contenuto nella specialità medicinale «Intrafer» gocce 30 ml, pari a 1500 mg;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata INTRAFER, a base di complesso di ferro polimaltosato, della Geymonat S.p.a., con sede in Anagni (Frosinone), nella forma farmaceutica e confezione: gocce 30 ml, A.I.C. n. 016747026, è classificata in classe a), con nota 76, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico L. 8.800, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1999

Il Ministro
Presidente della commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 10

00A2141

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 febbraio 2000.

Regolamentazione dell'orario di inizio dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Pesaro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUICOLTURA

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 24 febbraio 1982;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997, con il quale si affida al consorzio di Pesaro la gestione della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante adozione del piano vongole in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, ed in particolare l'art. 2, comma 3, del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1999;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1999;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1999;

Vista la nota con la quale il consorzio di gestione dei molluschi bivalvi di Pesaro - Co.Ge.Mo. - ha proposto la regolamentazione dell'orario di inizio dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi;

Decreta:

Art. 1.

Fermi restando l'orario di uscita dai porti e l'orario di termine dell'attività di pesca, già fissati con i decreti citati in premessa, nel compartimento marittimo di Pesaro l'orario di inizio dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi è così fissato:

ore 5,00: dal 1° ottobre al 14 marzo;
ore 6,30: dal 15 marzo al 30 aprile;
ore 5,30: dal 1° maggio al 30 settembre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2000

Il direttore generale f.f.: AULITTO

00A2224

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 febbraio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Verdecasa - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ravenna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 21 ottobre 1999 con la quale il tribunale di Ravenna ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Verdecasa - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ravenna;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Verdecasa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ravenna, costituita in data 27 maggio 1991 con atto a rogito del notaio Eraldo Scarano, omologato dal tribunale di Ravenna con decreto del 12 giugno 1991, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Giovanni Gigli nato a Roma il 25 novembre 1954 e di ivi residente con studio in via Conca d'Oro n. 287, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2168

DECRETO 9 febbraio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pinocchio - Cooperativa sociale a responsabilità limitata», in liquidazione, in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 maggio 1999 da cui si evince che la società cooperativa «Cooperativa Pinocchio - Cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione, con sede in Torino, si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Pinocchio - Cooperativa sociale a responsabilità limitata» in liquidazione, con sede in Torino, costituita in data 21 marzo 1995 con atto a rogito del notaio dott. Mazzola, omologato dal tribunale di Torino con decreto del 26 aprile 1995, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Patrizia Macchia, nata a Torino il 3 maggio 1958 e residente in Asti - Via Certosa n. 19, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2169

DECRETO 9 febbraio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Lanificio Alto Casentino - Cooperativa a responsabilità limitata», in Stia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i

provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 4 agosto 1999 da cui si evince che la società cooperativa «Lanificio Alto Casentino - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Stia (Arezzo), si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 440/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lanificio Alto Casentino - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Stia (Arezzo), costituita in data 7 ottobre 1987 con atto a rogito notaio dott.ssa Marolda, omologato dal tribunale di Arezzo con decreto del 24 ottobre 1987, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Giuseppe Pisano, nato a Cosenza il 29 ottobre 1961 e residente in Roma con studio in viale Regina Margherita n. 169, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2170

DECRETO 9 febbraio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Colobraro 79», in Colobraro, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 31 marzo 1995 il quale il rag. Giovanni Filippo Rondinone è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Colobraro 79», con sede in Colobraro (Matera), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 30 gennaio 1988;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto rag. Rondinone non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti, di procedere alla revoca dello stesso;

Visti gli articoli 199 e 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Giovanni Filippo Rondinone commissario liquidatore della società cooperativa «Colobraro 79», con sede in Colobraro, è revocato.

Dalla data del presente decreto è nominato commissario liquidatore il dott. Braico Michele residente in via Gramsci n. 25 - Matera.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2171

DECRETO 9 febbraio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa carrarese lavorazione marmi - C.C.L.M. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Carrara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 settembre 1999 da cui si evince che la società cooperativa «Cooperativa carrarese lavorazioni marmi - C.C.L.M. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Carrara, si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 440/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa carrarese lavorazioni marmi - C.C.L.M. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Carrara, costituita in data 10 luglio 1975 con atto a rogito notaio dott. Carozzi, omologato dal tribunale di Massa Carrara con decreto del 26 luglio 1975, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Salvatore Porto nato a Catania il 29 gennaio 1945, e residente a Marina di Massa con studio in Carrara - Via Aronte n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2172

DECRETO 9 febbraio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nuova agricola - Società cooperativa a r.l.», in Vercelli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria effettuata in data 15 luglio 1998 e dei successivi accertamenti, da cui si evince che la società cooperativa «Nuova agricola - Società cooperativa a r.l.», con sede in Vercelli, si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuova agricola - Società cooperativa a r.l.», con sede in Vercelli, costituita in data 13 luglio 1988 con atto a rogito del notaio dott. Minieri omologato dal tribunale di Vercelli con decreto del 17 agosto 1988 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Luigi Tarricone nato a Vercelli il 26 febbraio 1957 ed ivi residente in corso Magenta n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2173

DECRETO 9 febbraio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.A.P.I.F. - Consorzio artigiani pellettieri in Firenze - Società consortile a responsabilità limitata», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 29 settembre 1999 con la quale il tribunale di Firenze ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «C.A.P.I.F. - Consorzio artigiani pellettieri in Firenze - Società consortile a responsabilità limitata», con sede in Firenze;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.A.P.I.F. - Consorzio artigiani pellettieri in Firenze - Società consortile a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita in data 29 novembre 1993 con atto a rogito del notaio dott. Greco, omologato dal tribunale di Firenze con decreto del 30 dicembre 1993, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Luca Turchi, nato a Siena il 25 luglio 1967 e residente in Castelnuovo Berardenga (Siena) con studio in piazza Amendola n. 3 - Siena, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2174

DECRETO 9 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Audax et Intrepida», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Audax et Intrepida», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Emanuele Dragonetti in data 6 ottobre 1954, repertorio n. 20947, registro società n. 3052, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 5108/48025.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 9 febbraio 2000

Il vice dirigente: PICCIOLO

00A2221

DECRETO 9 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Casacoop Valmelaina», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Casacoop Valmelaina», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gilberto Colalelli in data 9 marzo 1972, repertorio n. 9490, registro società n. 1496/72, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 20877/118864.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 9 febbraio 2000

Il vice dirigente: PICCIOLO

00A2222

DECRETO 10 febbraio 2000

Scioglimento della società Cooperativa agricola San Fabrizio a r.l., in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, a sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale della cooperazione — con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 20 luglio 1999, nei confronti della società Cooperativa agricola San Fabrizio a r.l., dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dell'art. 2544 codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società Cooperativa agricola San Fabrizio a r.l., avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Busi Carlo in data 23 dicembre 1976, rep. 12936, reg. soc. 10732, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 1387/150099, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 febbraio 2000

Il dirigente: ORLANDI

00A2094

DECRETO 11 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Co.S.T. - Cooperativa servizi turistici», in Montone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso in data 18 novembre 1999;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Co.S.T. - Cooperativa servizi turistici», con sede in Montone, costituita in data 20 maggio 1988 a rogito notaio Giuseppe Brunelli, iscritta al n. 18909 del registro società, B.U.S.C. n. 2214/235550.

Perugia, 11 febbraio 2000

Il direttore: DE VECCHI

00A2225

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2000 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. (Deliberazione n. 406/99).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 21 dicembre 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, riguardante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazini, approvato con delibera del 16 giugno 1998;

Vista la delibera del consiglio n. 34/99 del 15 dicembre 1999, concernente l'applicazione dell'art. 4 del citato regolamento di contabilità a decorrere dall'esercizio finanziario 2001;

Visto in particolare l'art. 7 del citato regolamento riguardante la predisposizione del bilancio di previsione, i suoi contenuti e la relativa procedura di approvazione;

Considerate le direttive e le linee guida formulate dal consiglio anche nella seduta del 15 dicembre 1999 in ordine al predetto bilancio di previsione 2000;

Vista la struttura del modello di bilancio ed i relativi stanziamenti iscritti nei rispettivi titoli e corrispondenti capitoli delle entrate e delle uscite, in termini finanziari di competenza e cassa;

Vista la relazione illustrattiva dell'Ufficio al bilancio di previsione del 2000;

Udita la relazione del commissario, avv. Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. È approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2000, nei valori riportati nell'elaborato contabile nei termini finanziari di competenza e cassa, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 21 dicembre 1999

Il presidente: CHELI

ALLEGATO

BILANCIO DI PREVISIONE 2000
RIEPILOGO GENERALE

		Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Somme risultanti previsioni di competenza	EURO	Previsioni di cassa esercizio in corso	EURO
ENTRATE	Utilizzo avanzo di amministrazione presunto al 31/12/99			3.130.300.000	*1.616.665*		
	Utilizzo fondo di cassa presunto al 31.12.1999					29.601.402.000	*15.287.848*
	Totale Entrate (Titoli I° - II° - III°)	13.514.598.000	70.046.395.988	71.000.000.000	*36.668.440*	84.514.598.000	*43.648.147*
	Totale Entrate al netto delle partite di giro	13.514.598.000	70.046.395.988	71.000.000.000	*36.668.440*	114.116.000.000	*58.935.995*
	Titolo IV (Partite di giro)	0	7.693.200.000	10.330.000.000	*5.335.000*	10.330.000.000	*5.335.000*
	TOTALE GENERALE ENTRATE	13.514.598.000	77.739.595.988	84.460.300.000	*43.620.105*	124.446.000.000	*64.270.995*
USCITE	Totale Uscite sez. I^ (Titoli I° - II° - III°)	51.155.664.170	57.746.895.988	70.602.300.000	*36.463.045*	109.588.000.000	*56.597.479*
	Totale Uscite sez. II^ (Titoli I° - II°)	1.000.000.000	12.299.500.000	3.528.000.000	*1.822.060*	4.528.000.000	*2.338.517*
	Totale Uscite al netto delle partite di giro (Sez. I^ + Sez. II^)	52.155.664.170	70.046.395.988	74.130.300.000	*38.285.105*	114.116.000.000	*58.935.995*
	Sezione I^ - Titolo IV^ (Partite di giro)	21.795.000	7.306.000.000	9.553.000.000	*4.933.713*	9.553.000.000	*4.933.713*
	Sezione II^- Titolo III^ (Partite di giro)	0	387.200.000	777.000.000	*401.287*	777.000.000	*401.287*
	TOTALE PARTITE DI GIRO	21.795.000	7.693.200.000	10.330.000.000	*5.335.000*	10.330.000.000	*5.335.000*
	TOTALE GENERALE USCITE	52.177.459.170	77.739.595.988	84.460.300.000	*43.620.105*	124.446.000.000	*64.270.995*
Avanzo o disavanzo di competenza			0	0	*0*		
Avanzo di cassa presunto						0	*0*

ENTRATE

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizio precedente	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa esercizio in corso	
						Variazioni		Somme risultanti	EURO		EURO
						In aumento	In diminuzione				
			Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.1999		2.080.631.194	1.049.668.806		3.130.300.000	*1.616.665*		
			Fondo di cassa presunto al 31.12.1999							33.838.832.746	*17.476.299*
I			**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**								
	I		**Trasferimenti da parte dello Stato**								
		101	Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 31 Luglio 1997, n.249, art.6 punto a)	10.000.000.000	50.000.000.000			50.000.000.000	*25.822.845*	60.000.000.000	*30.987.414*
		103	Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 14 Novembre 1995 n.491 art.2 comma 38 lettera b e legge 31 Luglio 1997, n.249, art.6 punto b)	3.514.598.000	20.000.000.000			20.000.000.000	*10.329.138*	23.514.598.000	*12.144.276*
			Totale categoria I	13.514.598.000	70.000.000.000	0	0	70.000.000.000	*36.151.983*	83.514.598.000	*43.131.690*
			TOTALE TITOLO I	13.514.598.000	70.000.000.000	0	0	70.000.000.000	*36.151.983*	83.514.598.000	*43.131.690*
II			**ALTRE ENTRATE**								
	II		**Vendita di beni e servizi**								
		201	Recuperi, rimborsi e proventi diversi								
		202	Corrispettivi per i servizi resi dall'Autorità (legge 249 del 31 Luglio 1997 art.6 comma 2)								
		204	Vendita di beni								
			Totale categoria II	0	0	0	0	0	*0*	0	*0*

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizio precedente	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti	EURO	Previsioni di cassa esercizio in corso	EURO
	III										
			Totale categoria III	0	0	0	0	0	*0*	0	*0*
	IV		**Redditi Patrimoniali**								
		210	Interessi attivi		46.395.988	953.604.012		1.000.000.000	*516.457*	1.000.000.000	*516.457*
			Totale categoria IV	0	46.395.988	953.604.012	0	1.000.000.000	*516.457*	1.000.000.000	*516.457*
			Totale categoria II	0	0	0	0	0	*0*	0	*0*
			Totale categoria III	0	0	0	0	0	*0*	0	*0*
			Totale categoria IV	0	46.395.988	953.604.012	0	1.000.000.000	*516.457*	1.000.000.000	*516.457*
			TOTALE TITOLO II	0	46.395.988	953.604.012	0	1.000.000.000	*516.457*	1.000.000.000	*516.457*
III			**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**								
	V		**Alienazione dei beni patrimoniali**								
			Totale categoria V								

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizio precedente	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa esercizio in corso	
						Variazioni		Somme risultanti	EURO		EURO
						In aumento	In diminuzione				
	VI		**Prelievo da fondi speciali**								
			Totale categoria VI								
	VII		**Assunzione di mutui**								
		331	Operazioni finanziarie a breve termine								
		332	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine								
		333	Depositi di terzi a cauzione								
			Totale categoria VII								
			Totale categoria V								
			Totale categoria VI								
			Totale categoria VII								
			TOTALE TITOLO III								
IV			**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**								
	VIII		**Partite di giro e contabilità speciali -**								
		401	Recupero anticipazioni al cassiere		330.000.000			330.000.000	*170.431*	330.000.000	*170.431*
		402	Ritenute previdenziali ed erariali sui compensi al		7.363.200.000	2.636.800.000		10.000.000.000	*5.164.569*	10.000.000.000	*5.164.569*

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizio precedente	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa esercizio in corso	
						Variazioni		Somme risultanti	EURO		EURO
						In aumento	In diminuzione				
			Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale.								
			Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di								
			altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni.								
			ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi.								
			Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi.								
			Totale categoria VIII	0	7.693.200.000	2.636.800.000	0	10.330.000.000	*5.335.000*	10.330.000.000	*5.335.000*
			TOTALE TITOLO IV	0	7.693.200.000	2.636.800.000	0	10.330.000.000	*5.335.000*	10.330.000.000	*5.335.000*
			Riepilogo dei Titoli								
			TOTALE TITOLO I	13.514.598.000	70.000.000.000	0	0	70.000.000.000	*36.151.983*	83.514.598.000	*43.131.690*
			TOTALE TITOLO II	0	46.395.988	953.604.012	0	1.000.000.000	*516.457*	1.000.000.000	*516.457*
			TOTALE TITOLO III								
			TOTALE TITOLO IV	0	7.693.200.000	2.636.800.000	0	10.330.000.000	*5.335.000*	10.330.000.000	*5.335.000*
			TOTALE GENERALE TITOLI	13.514.598.000	77.739.595.988	3.590.404.012	0	81.330.000.000	*42.003.440*	94.844.598.000	*48.983.147*
			Utilizzo avanzo di amministrazione presunto al 31.12.1999		0	0	0	3.130.300.000	*1.616.665*	0	*0*
			Utilizzo avanzo presunto di cassa al 31.12.1999							29.601.402.000	*15.287.848*
			TOTALE GENERALE ENTRATE	13.514.598.000	77.739.595.988	3.590.404.012	0	84.460.300.000	*43.620.105*	124.446.000.000	*64.270.995*

USCITE SEZ. I

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti	EURO	Previsioni di cassa esercizio in corso	EURO
I			SPESE CORRENTI								
	I		1) Compensi ed oneri diversi per gli organi istituzionali								
		001	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità		4.427.000.000	123.000.000		4.550.000.000	*2.349.879*	4.550.000.000	*2.349.879*
		002	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità		277.000.000	51.000.000		328.000.000	*169.398*	328.000.000	*169.398*
		004	Oneri fiscali a carico dell'Autorità (IRAP)		94.000.000	21.000.000		115.000.000	*59.393*	115.000.000	*59.393*
			Totale categoria I	0	4.798.000.000	195.000.000	0	4.993.000.000	2.578.669	4.993.000.000	*2.578.669*
	II		2) Spese degli organi istituzionali								
		007	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni di competenza degli Organi Istituzionali		430.000.000		30.000.000	400.000.000	*206.583*	400.000.000	*206.583*
		009	Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e di ricerca, per consulenze su specifici temi e problemi, di competenza degli Organi Istituzionali		3.150.000.000		1.950.000.000	1.200.000.000	*619.748*	1.200.000.000	*619.748*
		010	Altre spese dirette di funzionamento per l'attività dei Componenti dell'Autorità e degli Organi Collegiali		770.000.000	230.000.000		1.000.000.000	*516.457*	1.000.000.000	*516.457*
			Totale categoria II	0	4.350.000.000	230.000.000	1.980.000.000	2.600.000.000	*1.342.788*	2.600.000.000	*1.342.788*

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza			EURO	Previsioni di cassa esercizio in corso	EURO
						Variazioni		Somme risultanti			
						In aumento	In diminuzione				
	III		3) Segreteria degli Organi Collegiali								
			Spese di funzionamento								
		014	Spese per le attività referenti dell'Autorità al Parlamento ed agli altri Organi Costituzionali		6.000.000	144.000.000		150.000.000	77.469	150.000.000	77.469
		016	Spese di gestione della Segreteria degli Organi Collegiali inerenti alle informazioni ed a quelle dell'organizzazione del Bollettino Ufficiale e l'acquisto di libri e pubblicazioni specializzate		4.500.000	295.500.000		300.000.000	154.937	300.000.000	154.937
		018	Spese per il funzionamento del Comitato Etico			200.000.000		200.000.000	103.291	200.000.000	103.291
		019	Spese per l'attuazione di specifici programmi di attività, e relativi compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e ricerche, per consulenze su specifici temi e problemi riguardanti il funzionamento della segreteria degli Organi Collegiali		33.000.000	827.000.000		860.000.000	444.153	860.000.000	444.153
		020	Spese per i rapporti con l'Avvocatura dello Stato, uffici legali e coordinamento servizi Autorità			50.000.000		50.000.000	25.823	50.000.000	25.823
		021	Spese per il funzionamento della Commissione di Garanzia			200.000.000		200.000.000	103.291	190.000.000	98.127
		022	Altre spese dirette di funzionamento		50.000.000	50.000.000		100.000.000	51.646	100.000.000	51.646
			Totale categoria III	0	93.500.000	1.766.500.000	0	1.860.000.000	960.610	1.850.000.000	955.445

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti	EURO	Previsioni di cassa esercizio in corso	EURO
	IV		**4) Dipartimento delle risorse umane e finanziarie**								
			4.1) Spese di funzionamento								
			Personale in attività di servizio								
		025	Stipendi retribuzioni ed altre indennità al personale	500.000.000	8.845.895.988	5.412.104.012		14.258.000.000	*7.363.642*	14.758.000.000	*7.621.871*
		026	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	175.000.000	1.602.000.000	985.000.000		2.587.000.000	*1.336.074*	2.687.000.000	*1.387.720*
		028	Oneri fiscali a carico dell'Autorità (IRAP)	60.000.000	458.000.000	492.000.000		950.000.000	*490.634*	1.005.000.000	*519.039*
		029	Compensi per lavoro straordinario al personale		171.000.000	379.000.000		550.000.000	*284.051*	550.000.000	*284.051*
		030	Rimborso spese e trattamento di missione al personale		1.600.000.000		10.000.000	1.590.000.000	*821.166*	1.590.000.000	*821.166*
		032	Oneri per la costituzione del fondo per il Premio annuale individuale			1.400.000.000		1.400.000.000	*723.040*	1.400.000.000	*723.040*
		033	Spese per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi			2.638.000.000		2.638.000.000	*1.362.413*	2.638.000.000	*1.362.413*
			4.2) Personale in quiescenza								
		034	Accantonamento indennità di fine rapporto (costituzione fondi T.F.R.)	1.047.000.000	927.000.000	223.000.000		1.150.000.000	*593.925*	2.197.000.000	*1.134.656*
		035	Anticipazioni al personale per quote Fondo Pensione								
		037	Accantonamento assegni integrativi pensioni								
			4.3) Acquisto di beni e servizi								
		040	Spese per i servizi resi all'Autorità (da soggetti di Amministrazioni Pubbliche, ex legge 249/97;da soggetti delle Amministrazioni Pubbliche e da altri soggetti di organismi privati)		3.170.000.000		670.000.000	2.500.000.000	*1.291.142*	2.500.000.000	*1.291.142*
		041	Spese di funzionamento per attività prep. di confertenze di servizi e seminari, rapporti con i Comitati Regionali per le Comunicazioni			600.000.000		600.000.000	*309.874*	600.000.000	*309.874*
		042	Spese per l'attuazione per programmi di attività, compresi gli oneri per Collegi, Comitati e Commissioni per il funzionamento del Dipartimento		133.000.000	287.000.000		420.000.000	*216.912*	420.000.000	*216.912*
		043	Spese per l'attuazione per programmi di attività, compresi gli oneri per compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e di ricerca, per		305.000.000	165.000.000		470.000.000	*242.735*	470.000.000	*242.735*

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti	EURO	Previsioni di cassa esercizio in corso	EURO
			consulenze su specifici temi e problemi riguardanti il funzionamento								
			del Dipartimento								
		044	Canoni di locazione e oneri condominiali		3.633.000.000	2.827.000.000		6.460.000.000	*3.336.312*	6.460.000.000	*3.336.312*
		046	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento		157.000.000	283.000.000		440.000.000	*227.241*	440.000.000	*227.241*
			dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici,								
			di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle								
			macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi.								
			Assistenza tecnica per i sistemi informatici								
		047	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di		177.000.000	423.000.000		600.000.000	*309.874*	580.000.000	*299.545*
			materiale tecnico ed informatico								
		048	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici; libri e pubblicazioni		70.000.000	226.000.000		296.000.000	*152.871*	290.000.000	*149.773*
			specializzate del dipartimento; rilegature; spese per inserzioni,								
			pubblicazioni e pubblicità								
		050	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico		295.000.000	200.000.000		495.000.000	*255.646*	495.000.000	*255.646*
		052	Spese per canone fornitura energia elettrica, spese per la pulizia		230.000.000	950.000.000		1.180.000.000	*609.419*	1.180.000.000	*609.419*
			dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento								
			rifiuti solidi urbani								
		053	Spese telefoniche, telegrafiche, postali e canoni radiotelevisivi		1.250.000.000	200.000.000		1.450.000.000	*748.863*	1.450.000.000	*748.863*
		054	Spese casuali		5.000.000	27.000.000		32.000.000	*16.527*	32.000.000	*16.527*
		056	Spese dei responsabili di unità organizzativei di 1° livello		50.000.000	250.000.000		300.000.000	*154.937*	290.000.000	*149.773*
		057	Spese per l'aggiornamento e la partecipazione a corsi indetti da			150.000.000		150.000.000	*77.469*	150.000.000	*77.469*
			Enti e organismi vari								
		058	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi,		37.000.000	263.000.000		300.000.000	*154.937*	300.000.000	*154.937*
			mostre ed altre manifestazioni del personale delle strutture operative								
		060	Vigilanza locali		490.000.000	190.000.000		680.000.000	*351.191*	680.000.000	*351.191*
		062	Premi di assicurazioni diverse		320.000.000	280.000.000		600.000.000	*309.874*	600.000.000	*309.874*
		064	Acquisto di vestiario e divise			100.000.000		100.000.000	*51.646*	100.000.000	*51.646*
		065	Prestazioni di servizi resi da terzi	25.200.000	65.000.000	30.000.000		95.000.000	*49.063*	95.000.000	*49.063*

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti	EURO	Previsioni di cassa esercizio in corso	EURO
		066	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni ed oneri accessori			195.000.000		195.000.000	*100.709*	195.000.000	*100.709*
		068	Restituzioni e rimborsi diversi		3.000.000	1.000.000		4.000.000	*2.066*	4.000.000	*2.066*
		070	Spese per il Sistema Informativo Amm.vo dell'Autorità e per il CED		15.000.000	225.000.000		240.000.000	*123.950*	240.000.000	*123.950*
			Totale categoria IV	1.807.200.000	24.008.895.988	19.401.104.012	680.000.000	42.730.000.000	*22.068.203*	44.396.000.000	*22.928.620*
	V		**5) Servizio Relazioni Istituzionali**								
			Spese di funzionamento								
		074	Spese per convenzioni, studi, ricerche, consulenze, gruppi di lavoro, per il funzionamento del Servizio		2.000.000	148.000.000		150.000.000	*77.469*	150.000.000	*77.469*
		076	Oneri di funzionamento del Consiglio Nazionale degli Utenti			300.000.000		300.000.000	*154.937*	295.000.000	*152.355*
		078	Spese di organizzazione e funzionamento dei Comitati Regionali per le Comunicazioni			450.000.000		450.000.000	*232.406*	450.000.000	*232.406*
		079	Acquisto di libri e riviste specializzate			5.000.000		5.000.000	*2.582*	5.000.000	*2.582*
		080	Spese per i rapporti con gli Organi Costituzionali, con le Pubbliche Amministrazioni e con le altre Autorità.		500.000	239.500.000		240.000.000	*123.950*	230.000.000	*118.785*
		082	Altre spese dirette di funzionamento			10.000.000		10.000.000	*5.165*	10.000.000	*5.165*
			Totale categoria V	0	2.500.000	1.152.500.000	0	1.155.000.000	*596.508*	*1.140.000.000*	*588.761*

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza			EURO	Previsioni di cassa esercizio in corso	EURO
						Variazioni		Somme risultanti			
						In aumento	In diminuzione				
	VI		**6) Servizio Relazioni Comunitarie e Internazionali**								
			Spese di funzionamento								
		085	Oneri per l'attività concernente le relazioni con le Autorità e le			290.000.000		290.000.000	*149.773*	290.000.000	*149.773*
			Amministrazioni degli Stati Esteri ed organizzazioni Comunitarie ed								
			Internazionali								
		086	Spese per gruppi di studio, di lavoro, commissioni, audizioni e			190.000.000		190.000.000	*98.127*	190.000.000	*98.127*
			convenzioni								
		087	Acquisto di libri e riviste specializzate			10.000.000		10.000.000	*5.165*	10.000.000	*5.165*
		088	Altre spese dirette di funzionamento			10.000.000		10.000.000	*5.165*	10.000.000	*5.165*
			Totale categoria VI	0	0	500.000.000	0	500.000.000	*258.228*	500.000.000	*258.228*
	VII		**7) Ufficio Stampa e Comunicazioni**								
			Spese di funzionamento								
		091	Spese per organizzazione di Conferenze stampa, gestione diffusione	6.600.000	75.000.000	115.000.000		190.000.000	*98.127*	190.000.000	*98.127*
			informazioni, forum, tavole rotonde, dibattiti, audizioni, ecc.								
		092	Spese per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale dell'Autorità e			50.000.000		50.000.000	*25.823*	50.000.000	*25.823*
			progettazione e aggiornamento sito INTERNET								
		093	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri			500.000.000		500.000.000	*258.228*	500.000.000	*258.228*
			per consulenze, gruppi di lavoro e di studio								
		094	Altre spese dirette di funzionamento			10.000.000		10.000.000	*5.165*	10.000.000	*5.165*
		095	Acquisto di libri e riviste specializzate			10.000.000		10.000.000	*5.165*	10.000.000	*5.165*
			Totale categoria VII	6.600.000	75.000.000	685.000.000	0	760.000.000	*392.507*	760.000.000	*392.507*

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza — Variazioni — In aumento	Previsioni di competenza — Variazioni — In diminuzione	Previsioni di competenza — Somme risultanti	EURO	Previsioni di cassa esercizio in corso	EURO
	VIII		8) Servizio Documentazione e Pubblicazioni								
		-	**Spese di funzionamento**								
		098	Acquisto di attrezzature proprie del Servizio			10.000.000		10.000.000	*5.165*	10.000.000	*5.165*
		099	Acquisto di libri e riviste specializzate		35.000.000		35.000.000				
		100	Spese per gruppi di lavoro e consulenze finalizzati ai progetti e pubblicazioni del Servizio			195.000.000		195.000.000	*100.709*	195.000.000	*100.709*
		102	Spese per acquisto di prodotti editoriali destinati alla biblioteca dell'Autorità ed al centro documentazione		165.000.000	435.000.000		600.000.000	*309.874*	600.000.000	*309.874*
		105	Altre spese dirette di funzionamento			10.000.000		10.000.000	*5.165*	10.000.000	*5.165*
			Totale categoria VIII	0	200.000.000	650.000.000	35.000.000	815.000.000	*420.912*	815.000.000	*420.912*
	IX		9) Dipartimento Regolamentazione								
			Spese di funzionamento								
		108	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per convenzioni, studi, ricerche, consulenze, gruppi di lavoro ed audizioni di competenza del Dipartimento		31.000.000	2.469.000.000		2.500.000.000	*1.291.142*	2.500.000.000	*1.291.142*
		109	Acquisto di libri e riviste specializzate			10.000.000		10.000.000	*5.165*	10.000.000	*5.165*
		110	Spese per servizi resi dagli organi del Ministero delle Comunicazioni e per il coordinamento con altri Ministeri			240.000.000		240.000.000	*123.950*	230.000.000	*118.785*
		111	Altre spese dirette di funzionamento			20.000.000		20.000.000	*10.329*	20.000.000	*10.329*
			Totale categoria IX	0	31.000.000	2.739.000.000	0	2.770.000.000	*1.430.586*	2.760.000.000	*1.425.421*

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza - Variazioni - In aumento	Previsioni di competenza - Variazioni - In diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti	EURO	Previsioni di cassa esercizio in corso	EURO
	X		**10) Dipartimento Vigilanza e Controllo**								
			Spese di funzionamento								
		114	Spese per l'organizzazione del forum permanente per la			100.000.000		100.000.000	*51.646*	100.000.000	*51.646*
			Comunicazione e la Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e le								
			Provincie autonome di Trento e Bolzano								
		115	Spese per la costituzione del Registro Unico			500.000.000		500.000.000	*258.228*	500.000.000	*258.228*
		116	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per			1.150.000.000		1.150.000.000	*593.925*	1.150.000.000	*593.925*
			convenzioni, studi, ricerche, consulenze, gruppi di lavoro, di								
			competenza del Dipartimento								
		118	Spese per monitoraggio delle trasmissioni televisive e per il	330.000.000	602.000.000	2.398.000.000		3.000.000.000	*1.549.371*	3.100.000.000	*1.601.016*
			controllo degli indici di ascolto								
		119	Spese per servizi resi dagli organi del Ministero delle Comunicazioni			150.000.000		150.000.000	*77.469*	150.000.000	*77.469*
			e per il coordinamento con altri Ministeri ed organismi regionali								
		120	Altre spese dirette di funzionamento		5.000.000	15.000.000		20.000.000	*10.329*	20.000.000	*10.329*
		121	Spese di aggiornamento de personale del Dipartimento, comprese le			50.000.000		50.000.000	*25.823*	50.000.000	*25.823*
			forze di Polizia e della Guardia di Finanza								
		122	Acquisto di libri e riviste specializzate			10.000.000		10.000.000	*5.165*	10.000.000	*5.165*
			Totale categoria X	330.000.000	607.000.000	4.373.000.000	0	4.980.000.000	*2.571.955*	5.080.000.000	*2.623.601*
	XI		**11) Dipartimento Garanzie e Contenzioso**								
			Spese di funzionamento								
		124	Spese per l'attività istruttoria su reclami, controversie, ricorsi,			200.000.000		200.000.000	*103.291*	200.000.000	*103.291*
			sanzioni ed attività ispettive.								

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa esercizio in corso	
						Variazioni		Somme risultanti	EURO		EURO
						In aumento	In diminuzione				
		126	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per	120.000.000	120.000.000	480.000.000		600.000.000	309.874	620.000.000	320.203
			convenzioni, studi, ricerche, documentazione, consulenze,								
			gruppi di lavoro, di competenza del Dipartimento								
		128	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, comprese quelle per			450.000.000		450.000.000	232.406	450.000.000	232.406
			convenzioni ed attività di pubblicità e diffusione e conoscenza								
			sui servizi e trasparenza del mercato								
		129	Acquisto di libri e riviste specializzate			5.000.000		5.000.000	2.582	5.000.000	2.582
		130	Altre spese dirette di funzionamento			40.000.000		40.000.000	20.658	40.000.000	20.658
			Totale categoria XI	120.000.000	120.000.000	1.175.000.000	0	1.295.000.000	668.812	1.315.000.000	679.141
	XII		**12) Servizio Tecnologie**								
			Spese di funzionamento								
		134	Acquisto di libri e pubblicazioni specializzate			25.000.000		25.000.000	12.911	25.000.000	12.911
		136	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per	58.500.000	60.000.000	740.000.000		800.000.000	413.166	800.000.000	413.166
			convenzioni, studi, ricerche, consulenze, gruppi di lavoro, di								
			competenza del Servizio								
		137	Spese per programmi e ricerche nazionali ed estere in coordinamento			150.000.000		150.000.000	77.469	150.000.000	77.469
			con i Servizi Analisi Economiche ed Affari Giuridici								
		138	Altre spese dirette di funzionamento			15.000.000		15.000.000	7.747	15.000.000	7.747
			Totale categoria XII	58.500.000	60.000.000	930.000.000	0	990.000.000	511.292	990.000.000	511.292

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza			EURO	Previsioni di cassa esercizio in corso	EURO
						Variazioni		Somme risultanti			
						In aumento	In diminuzione				
	XIII		**13) Servizio Analisi Economiche e di Mercato**								
			Spese di funzionamento								
		142	Acquisto di libri e pubblicazioni specializzate			30.000.000		30.000.000	*15.494*	30.000.000	*15.494*
		143	Spese per programmi di ricerche e di collaborazione con esperti e istituti di ricerca nazionali ed esteri	162.000.000	170.000.000	50.000.000		220.000.000	*113.621*	270.000.000	*139.443*
		144	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per convenzioni, studi, ricerche, consulenze, gruppi di lavoro, di competenza del Servizio	192.000.000	200.000.000	350.000.000		550.000.000	*284.051*	600.000.000	*309.874*
		145	Altre spese dirette di funzionamento			20.000.000		20.000.000	*10.329*	20.000.000	*10.329*
			Totale categoria XIII	354.000.000	370.000.000	450.000.000	0	820.000.000	*423.495*	920.000.000	*475.140*
	XIV		**14) Servizio Affari Giuridici e Comunitari**								
			Spese di funzionamento								
		149	Spese per programmi di ricerche e di collaborazione con esperti e istituti di ricerca nazionali ed esteri			400.000.000		400.000.000	*206.583*	400.000.000	*206.583*
		150	Acquisto di libri e pubblicazioni specializzate	4.877.880	30.000.000	30.000.000		60.000.000	*30.987*	60.000.000	*30.987*
		151	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per convenzioni, studi, ricerche, consulenze, gruppi di lavoro, di competenza del Servizio		45.000.000	400.000.000		445.000.000	*229.823*	445.000.000	*229.823*
		152	Altre spese dirette di funzionamento		50.000.000		0	50.000.000	*25.823*	50.000.000	*25.823*
			Totale categoria XIV	4.877.880	125.000.000	830.000.000	0	955.000.000	*493.216*	955.000.000	*493.216*

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza - Variazioni - In aumento	Previsioni di competenza - Variazioni - In diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti	EURO	Previsioni di cassa esercizio in corso	EURO
	XV		**15) Controllo Interno**								
			Spese di funzionamento								
		156	Spese per i servizi di controllo interno di gestione e per la verifica dei risultati								
		158	Spese per esperti, gruppi di lavoro, commissioni, ecc.								
		159	Acquisto di libri e pubblicazioni specializzate								
		160	Altre spese dirette di funzionamento								
			Totale categoria XV	0	0	0	0	0	*0*	0	*0*
	XVI		**Trasferimenti**								
			Totale categoria XVI	0	0	0	0	0	*0*	0	*0*
	XVII		**Somme non attribuibili**								
		190	Fondo di riserva		0	1.179.300.000		1.179.300.000	*609.058*		
			Totale categoria XVII	0	0	1.179.300.000	0	1.179.300.000	*609.058*	0	*0*

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa esercizio in corso	
						Variazioni		Somme risultanti			
						In aumento	In diminuzione		EURO		EURO
			Totale categoria I	0	4.798.000.000	195.000.000	0	4.993.000.000	*2.578.669*	4.993.000.000	*2.578.669*
			Totale categoria II	0	4.350.000.000	230.000.000	1.980.000.000	2.600.000.000	*1.342.788*	2.600.000.000	*1.342.788*
			Totale categoria III	0	93.500.000	1.766.500.000	0	1.860.000.000	*960.610*	1.850.000.000	*955.445*
			Totale categoria IV	1.807.200.000	24.008.895.988	19.401.104.012	680.000.000	42.730.000.000	*22.068.203*	44.396.000.000	*22.928.620*
			Totale categoria V	0	2.500.000	1.152.500.000	0	1.155.000.000	*596.508*	1.140.000.000	*588.761*
			Totale categoria VI	0	0	500.000.000	0	500.000.000	*258.228*	500.000.000	*258.228*
			Totale categoria VII	6.600.000	75.000.000	685.000.000	0	760.000.000	*392.507*	760.000.000	*392.507*
			Totale categoria VIII	0	200.000.000	650.000.000	35.000.000	815.000.000	*420.912*	815.000.000	*420.912*
			Totale categoria IX	0	31.000.000	2.739.000.000	0	2.770.000.000	*1.430.586*	2.760.000.000	*1.425.421*
			Totale categoria X	330.000.000	607.000.000	4.373.000.000	0	4.980.000.000	*2.571.955*	5.080.000.000	*2.623.601*
			Totale categoria XI	120.000.000	120.000.000	1.175.000.000	0	1.295.000.000	*668.812*	1.315.000.000	*679.141*
			Totale categoria XII	58.500.000	60.000.000	930.000.000	0	990.000.000	*511.292*	990.000.000	*511.292*
			Totale categoria XIII	354.000.000	370.000.000	450.000.000	0	820.000.000	*423.495*	920.000.000	*475.140*
			Totale categoria XIV	4.877.880	125.000.000	830.000.000	0	955.000.000	*493.216*	955.000.000	*493.216*
			Totale categoria XV	0	0	0	0	0	*0*	0	*0*
			Totale categoria XVI	0	0	0	0	0	*0*	0	*0*
			Totale categoria XVII	0	0	1.179.300.000	0	1.179.300.000	*609.058*	0	*0*
			TOTALE TITOLO I	2.681.177.880	34.840.895.988	36.256.404.012	2.695.000.000	68.402.300.000	*35.326.840*	69.074.000.000	*35.673.744*

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti	EURO	Previsioni di cassa esercizio in corso	EURO
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**								
	I		**Costituzione di fondi**								
		200	Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza								
			Totale categoria I	0	0	0	0	0	*0*	0	*0*
	II		**Beni immobili, mobili, macchine ed attrezzature**								
			tecnico-scientifiche								
		209	Oneri per l'acquisto della sede dell'Autorità in Napoli	15.000.000.000						12.000.000.000	*6.197.483*
		210	Oneri straordinari per lavori di ristrutturazione e per la sicurezza dei	7.892.021.090						6.314.000.000	*3.260.909*
			luoghi di lavoro per le sedi di Napoli, Roma, U.E. e Comitati								
			Regionali delle Comunicazioni								
		211	Spese per investimenti in informatica e beni mobili per il	6.000.000.000						4.800.000.000	*2.478.993*
			funzionamento dell'Autorità								
			apparecchiature elettroniche ed investimenti in informatica.								
		212	Spese per l' innovazione tecnologica, la sperimentazione e i nuovi	5.250.000.000						4.000.000.000	*2.065.828*
			processi formativi								
		213	Spese per gli studi economici, giuridici e di mercato	4.000.000.000						3.200.000.000	*1.652.662*
		214	Spese per lo studio dei processi di globalizzazione nel mercato della	4.000.000.000						3.200.000.000	*1.652.662*
			Comunicazione con le Autorità estere e gli altri organismi internazionali								
		215	Spese per il progetto di ricerca sui comportamenti di consumo e le	4.750.000.000						3.600.000.000	*1.859.245*
			modalità di offerta nell'area della comunicazione								
		216	Spese aggiornamento professionale per il personale e	1.500.000.000						1.200.000.000	*619.748*
			sviluppo organizzativo								

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti	EURO	Previsioni di cassa esercizio in corso	EURO
		217	Spese per manutenzioni straordinarie ed interventi vari per gli automezzi ed altri beni mobili			100.000.000		100.000.000	*51.646*	100.000.000	*51.646*
		218	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca								
		219	Acquisto di beni immateriali (Progetti, brevetti, software, ecc)		144.000.000	856.000.000		1.000.000.000	*516.457*	1.000.000.000	*516.457*
		220	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine d'ufficio in generale ed apparecchiature tecnico scientifiche ed elettroniche	82.465.200	1.262.000.000		162.000.000	1.100.000.000	*568.103*	1.100.000.000	*568.103*
			Totale categoria II	48.474.486.290	1.406.000.000	956.000.000	162.000.000	2.200.000.000	*1.136.205*	40.514.000.000	*20.923.735*
	III		**Accantonamenti**								
		221	Fondo speciale per il progetto per le infrastrutture tecniche, logistiche e di sicurezza riguardanti le sedi di Napoli, Roma, U.E. e Comitati Regionali delle Comunicazioni								
		222	Fondo speciale per il progetto per l' innovazione tecnologica, la sperimentazione e i nuovi processi formativi		2.000.000.000		2.000.000.000				
		223	Fondo speciale relativo al progetto per gli studi economici, giuridici e di mercato		1.250.000.000		1.250.000.000				
		224	Fondo speciale relativo al progetto per lo studio dei processi di globalizzazione nel mercato delle comunicazioni con le Autorità estere e gli altri organismi internazionali		1.000.000.000		1.000.000.000				
		225	Fondo speciale per il progetto di ricerca sui comportamenti di consumo e le modalità di offerta nell'area della comunicazione		1.750.000.000		1.750.000.000				
		226	Fondo speciale per investimenti in informatica e beni mobili per il funzionamento dell'Autorità								
		227	Fondo speciale per l'aggiornamento professionale e lo sviluppo organizzativo		500.000.000		500.000.000				

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti	EURO	Previsioni di cassa esercizio in corso	EURO
		229	Fondo speciale per acquisto della sede dell'Autorità in Napoli		15.000.000.000		15.000.000.000		*0*		
			Totale categoria III	0	21.500.000.000	0	21.500.000.000	0	*0*	0	*0*
			Totale categoria I	0	0	0	0	0		0	*0*
			Totale categoria II	48.474.486.290	1.406.000.000	956.000.000	162.000.000	2.200.000.000	*1.136.205*	40.514.000.000	*20.923.735*
			Totale categoria III	0	21.500.000.000	0	21.500.000.000	0	*0*	0	*0*
			TOTALE TITOLO II	48.474.486.290	22.906.000.000	956.000.000	21.662.000.000	2.200.000.000	*1.136.205*	40.514.000.000	*20.923.735*
III			**SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI**								
	I		**Rimborso di mutui**								
		301	Rimborso di finanziamenti a breve termine								
		302	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine								
		303	Depositi a cauzione presso terzi e fideiussioni								
			Totale categoria I	0	0	0	0	0	*0*	0	*0*
			TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	*0*	0	*0*

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza — Variazioni — In aumento	In diminuzione	Somme risultanti	EURO	Previsioni di cassa esercizio in corso	EURO
IV			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI								
	I		Partite di giro e contabilità speciali								
		401	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione		300.000.000	0		300.000.000	*154.937*	30.000.000	*15.494*
		402	Versamento ritenute previdenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento, ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi	21.795.000	7.006.000.000	2.247.000.000		9.253.000.000	*4.778.776*	9.523.000.000	*4.918.219*
			Totale categoria I	21.795.000	7.306.000.000	2.247.000.000	0	9.553.000.000	*4.933.713*	9.553.000.000	*4.933.713*
			TOTALE TITOLO IV	21.795.000	7.306.000.000	2.247.000.000	0	9.553.000.000	*4.933.713*	9.553.000.000	*4.933.713*
			Riepilogo dei titoli								

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti	EURO	Previsioni di cassa esercizio in corso	EURO
			TOTALE TITOLO I	2.681.177.880	34.840.895.988	36.256.404.012	2.695.000.000	68.402.300.000	*35.326.840*	69.074.000.000	*35.673.744*
			TOTALE TITOLO II	48.474.486.290	22.906.000.000	956.000.000	21.662.000.000	2.200.000.000	*1.136.205*	40.514.000.000	*20.923.735*
			TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	*0*	0	*0*
			TOTALE TITOLO IV	21.795.000	7.306.000.000	2.247.000.000	0	9.553.000.000	*4.933.713*	9.553.000.000	*4.933.713*
			TOTALE GENERALE TITOLI	51.177.459.170	65.052.895.988	39.459.404.012	24.357.000.000	80.155.300.000	*41.396.758*	119.141.000.000	*61.531.191*

USCITE - SEZ. II GESTIONE UFFICIO DEL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa esercizio in corso	
						Variazioni		Somme risultanti	EURO		EURO
						In aumento	In diminuzione				
I			**SPESE CORRENTI**								
	I		**1) Compensi ed oneri diversi per gli organi istituzionali**								
		1001	Compensi al Presidente dell'Ufficio del Garante								
		1002	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità								
		1004	Oneri fiscali a carico dell'Autorità (IRAP)								
		1005	Rimborso spese al Presidente dell'Ufficio del Garante								
			Totale categoria I	0	0	0	0	0	*0*	0	*0*
	II		**Spese per il personale e i servizi**								
			Personale in attività di servizio								
		1030	Stipendi retribuzioni ed altre indennità al personale e rimborsi per personale comandato	1.000.000.000	5.091.500.000		3.091.500.000	2.000.000.000	*1.032.914*	3.000.000.000	*1.549.371*
		1032	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità		1.072.000.000		559.000.000	513.000.000	*264.942*	513.000.000	*264.942*
		1033	Oneri fiscali a carico dell'Autorità (IRAP)		276.000.000		101.000.000	175.000.000	*90.380*	175.000.000	*90.380*
		1034	Compensi per lavoro straordinario al personale		420.000.000		370.000.000	50.000.000	*25.823*	50.000.000	*25.823*
		1036	Rimborso spese e trattamento di missione al personale		170.000.000		160.000.000	10.000.000	*5.165*	10.000.000	*5.165*
			Acquisto di beni e servizi								

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa esercizio in corso	
						Variazioni		Somme risultanti	EURO		EURO
						In aumento	In diminuzione				
		1045	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni -C.C.U.		30.000.000		30.000.000				
		1046	Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e di ricerca,		130.000.000		110.000.000	20.000.000	*10.329*	20.000.000	*10.329*
			per consulenze su specifici temi e problemi								
		1048	Canoni di locazione e oneri condominiali		3.230.000.000		2.690.000.000	540.000.000	*278.887*	540.000.000	*278.887*
		1049	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento		115.000.000		105.000.000	10.000.000	*5.165*	10.000.000	*5.165*
			dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici,								
			di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle								
			macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi.								
			Assistenza tecnica per i sistemi informatici								
		1050	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di								
			materiale tecnico ed informatico								
		1052	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di		26.000.000		22.000.000	4.000.000	*2.066*	4.000.000	*2.066*
			legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature.								
			Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità								
		1054	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico		59.000.000		54.000.000	5.000.000	*2.582*	5.000.000	*2.582*
		1055	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo		400.000.000		380.000.000	20.000.000	*10.329*	20.000.000	*10.329*
			impianto;spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio;								
			spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani								
		1056	Spese telefoniche, telegrafiche, postali e canoni radiotelevisivi		452.000.000		402.000.000	50.000.000	*25.823*	50.000.000	*25.823*
		1058	Spese casuali								
		1061	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e								
			partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari								
		1062	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi,								
			mostre ed altre manifestazioni del personale delle strutture operative								
		1064	Vigilanza locali		740.000.000		620.000.000	120.000.000	*61.975*	120.000.000	*61.975*
		1066	Premi di assicurazioni diverse								
		1068	Acquisto di vestiario e divise								
		1069	Prestazioni di servizi resi da terzi (Sicurezza)		40.000.000		35.000.000	5.000.000	*2.582*	5.000.000	*2.582*

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti	EURO	Previsioni di cassa esercizio in corso	EURO
		1070	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni ed oneri accessori		22.000.000		17.000.000	5.000.000	*2.582*	5.000.000	*2.582*
		1072	Restituzioni e rimborsi diversi		1.000.000			1.000.000	*516*	1.000.000	*516*
			Totale categoria II	1.000.000.000	12.274.500.000	0	8.746.500.000	3.528.000.000	*1.822.060*	4.528.000.000	*2.338.517*
	III		**Trasferimenti**								
		1185	Introiti in conto entrate del Tesoro								
			Totale categoria III	0	0	0	0	0	*0*	0	*0*
	IV		**Somme non attribuibili**								
		1190	Fondo di riserva								
			Totale categoria IV	0	0	0	0	0	*0*	0	*0*

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa esercizio in corso	
						Variazioni		Somme risultanti	EURO		EURO
						In aumento	In diminuzione				
			Totale categoria I	0	0	0	0	0	0	0	0
			Totale categoria II	1.000.000.000	12.274.500.000	0	8.746.500.000	3.528.000.000	1.822.060	4.528.000.000	2.338.517
			Totale categoria III	0	0	0	0	0	0	0	0
			Totale categoria IV	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO I	1.000.000.000	12.274.500.000	0	8.746.500.000	3.528.000.000	1.822.060	4.528.000.000	2.338.517
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**								
	I		**Beni immobili, mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche**								
		1211	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete.		15.000.000		15.000.000				
		1212	Spese per manutenzioni straordinarie ed interventi vari per gli automezzi ed altri beni mobili								
		1213	Spese per l'acquisto e la rilegatura dei libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca								
		1214	Acquisto di beni immateriali (Progetti, brevetti, software, ecc)		10.000.000		10.000.000				

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti	EURO	Previsioni di cassa esercizio in corso	EURO
			Totale categoria I	0	25.000.000	0	25.000.000	0	*0*	0	*0*
			TOTALE TITOLO II	0	25.000.000	0	25.000.000	0	*0*	0	*0*
III			**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**								
	I		**Partite di giro e contabilità speciali**								
		1401	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione		30.000.000			30.000.000	*15.494*	30.000.000	*15.494*
		1402	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento, ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi		357.200.000		389.800.000	747.000.000	*385.793*	747.000.000	*385.793*
			Totale categoria I	0	387.200.000	0	389.800.000	777.000.000	*401.287*	777.000.000	*401.287*

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa esercizio in corso	
						Variazioni		Somme risultanti	EURO		EURO
						In aumento	In diminuzione				
			TOTALE TITOLO III	0	387.200.000	0	389.800.000	777.000.000	401.287	777.000.000	401.287
			Riepilogo dei titoli								
			TOTALE TITOLO I	1.000.000.000	12.274.500.000	0	8.746.500.000	3.528.000.000	1.822.060	4.528.000.000	2.338.517
			TOTALE TITOLO II	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO III	0	387.200.000	0	389.800.000	777.000.000	401.287	777.000.000	401.287
			TOTALE GENERALE TITOLI	1.000.000.000	12.686.700.000	0	9.161.300.000	4.305.000.000	2.223.347	5.305.000.000	2.739.804

USCITE - RIEPILOGO SEZ. I + SEZ. II

	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Somme risultanti previsioni di competenza	EURO	Previsioni di cassa esercizio in corso	EURO
Totale Sezione I (Titoli I° - II° - III°)	57.746.895.988	57.746.895.988	70.602.300.000	36.463.045	109.588.000.000	56.597.479
Totale Sezione II (Titoli I° - II°)	1.000.000.000	12.299.500.000	3.528.000.000	1.822.060	4.528.000.000	2.338.517
TOTALE (Sez.I+Sez.II)	58.746.895.988	70.046.395.988	74.130.300.000	38.285.105	114.116.000.000	58.935.995
Sezione I° - Titolo IV (Partite di giro)	21.795.000	7.306.000.000	9.553.000.000	4.933.713	9.553.000.000	4.933.713
Sezione II° - Titolo III (Partite di giro)	0	387.200.000	777.000.000	401.287	777.000.000	401.287
TOTALE GENERALE	58.768.690.988	77.739.595.988	84.460.300.000	43.620.105	124.446.000.000	64.270.995

00A2157

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Legge n. 208/1998 - Finanziamento completamenti e studi di fattibilità. Rettifiche. (Deliberazione n. 228/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la delibera in data 9 luglio 1998, n. 70/98 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1998; errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 dell'8 settembre 1998), con la quae questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, attribuendo, tra altro, 3.500 miliardi di lire (pari a 1.807,599 milioni di euro) alle intese istituzionali di programma per il finanziamento di opere di completamento e, nei limiti del 3%, per il cofinanziamento del 50% di studi di fattibilità;

Vista la delibera in data 21 aprile 1999, n. 52/99 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 1999), con la quale questo Comitato ha ripartito su base territoriale tra le regioni meridionali l'importo di 2.914,58 miliardi di lire (1.505,255 milioni di euro) per opere di completamento, riservando i residui 85,42 miliardi di lire (44,116 milioni di euro) al cofinanziamento di una quota pari al 50% del costo di studi di fattibilità di rilevanti iniziative infrastrutturali di particolare interesse per le amministrazioni locali e di settore;

Vista la delibera in data 30 giugno 1999, n. 106/99 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 21 ottobre 1999), con la quale questo Comitato ha ripartito tra le regioni meridionali l'importo di 86,928 miliardi di lire (44,895 milioni di euro) per il cofinanziamento del 50% degli studi di fattibilità di cui all'elenco allegato alla delibera medesima, utilizzando a tal fine l'importo di 85,42 miliardi di lire (44,116 milioni di euro), già riservati allo scopo con la citata delibera n. 52/99 in data 21 aprile 1999, ed imputando i residui 1,508 miliardi di lire (0,779 milioni di euro) alla quota di 3.500 miliardi di lire (1.807,599 milioni di euro) assegnata alle infrastrutture (ricomprese nelle intese) con delibera in data 22 gennaio 1999, n. 4/99, a valere sulle risorse di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 449;

Vista la delibera in data 6 agosto 1999, n. 135/99 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1999), con la quale questo Comitato ha ripartito tra le regioni del centro-nord l'importo di 10,5 miliardi di lire (5,423 milioni di euro) per il cofinanziamento del 50% degli studi di fattibilità riportati nell'elenco allegato alla delibera stessa;

Vista la delibera in data 29 settembre 1999, n. 172/99 (in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*), con la quale si è proceduto a talune rettifiche degli importi dei finanziamenti assegnati agli studi di fattibilità proposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che un intervento finanziato con la menzionata delibera n. 52/99 è riportato con un'inesatta denominazione;

Considerato che alcuni studi per le regioni meridionali sono stati erroneamente finanziati per l'intero costo e non nella prevista misura del 50%, per cui si rende necessario provvedere alla riduzione del finanziamento assegnato;

Considerato che in altri casi l'amministrazione proponente ha espresso l'intento di non procedere più, per motivi sopravvenuti, alla realizzazione dello studio ammesso a finanziamento;

Considerato che altri studi presentano almeno parziali duplicazioni di contenuto;

Considerato che le suddette delibere n. 106/99 e n. 135/99 prevedevano, rispettivamente ai punti 1.4 e 3.3, che i soggetti destinatari finali dei finanziamenti assumessero, per ogni studio, formale impegno a finanziare la quota residua di propria competenza (50%) e certificassero l'inesistenza di altre forme di finanziamento per lo stesso studio, trasmettendo alla segreteria del CIPE la relativa documentazione entro dieci giorni dalla data della rispettiva pubblicazione;

Considerato che l'adempimento di cui sopra in alcuni casi non risulta ancora soddisfatto e che in altri casi sono inoltre emerse problematiche in ordine all'adeguatezza dell'atto di impegno;

Ritenuto di differire al 20 gennaio 2000 il termine per la presentazione degli atti formali di impegno da parte dei destinatari finali dei finanziamenti e di prevedere, nell'ipotesi di perdurante inerzia degli interessati, l'automatico definanziamento dello studio;

Ritenuto di fissare a tre mesi dalla messa a disposizione del finanziamento la decorrenza del termine per l'ultimazione degli studi, in relazione ai tempi necessari per l'espletamento degli adempimenti propedeutici e in considerazione della necessità di risolvere preliminarmente le varie problematiche più innanzi rappresentate;

Ritenuto di provvedere alla rettifica della denominazione dell'intervento di completamento di cui sopra e degli importi degli studi finanziati per l'intero costo;

Ritenuto, al fine di rendere più scorrevole l'attività di questo Comitato sollevandolo da adempimenti minori, di demandare alla struttura di supporto della commissione infrastrutture, nella sua composizione allargata a

tutti i rappresentanti delle amministrazioni interessate e per l'occasione integrata con una rappresentanza dell'organismo tecnico di valutazione degli investimenti pubblici, l'approfondimento delle altre problematiche emerse e di rimettere alla commissione medesima le determinazioni finali in ordine ad eventuali definanziamenti, dettando peraltro i criteri per la riallocazione delle risorse così resesi disponibili e prevedendo al riguardo l'adozione delle stesse modalità già stabilite per l'ipotesi di mancata trasmissione degli atti formali di impegno del cofinanziamento;

Delibera:

1. *Opere di completamento.*

La denominazione dell'intervento «Completamento piscina scoperta» in comune di Partanna (Trapani) - cod. n. 436, finanziato con delibera n. 52/99 del 21 aprile 1999 per 2.500 milioni (pari a 1,291 milioni di euro), è rettiticata in «Completamento impianto sportivo polivalente» nello stesso comune e per lo stesso importo.

2. *Studi di fattibilità.*

2.1 Gli importi dei finanziamenti assegnati ai seguenti studi di fattibilità con delibera n. 106/99 in data 30 giugno 1999 sono così ridotti:

Codice schede	Amm.ne proponente	Denominazione	Importo finanziato	Importo rettificato
485	LL.PP.	Consorzio interprovinciale Alto calore (Avellino) - Depurazione dei reflui: studio per l'individuazione di comprens. ottimali di gestione.	300	150
486	LL.PP.	Consorzio interprovinciale Alto calore (Avellino) - Piano di gestione industriale per la ristrutturazione del servizio idrico integrale.	250	125
483	LL.P.P.	Consorzio interprovinciale Alto Calore (Avellino) - Definizione di un piano di gestione dinamica del sistema di approvvigionamento idrico (produzione e adduz.)	300	150
484	LL.P.P.	Consorzio interprovinciale Alto Calore (Avellino) - Studio per l'ottimizzazione dei sistemi di distribuzione	350	175
478	LL.PP.	Pago del Vallo di Lauro (Avellino) - Ottimizzazione strutturale e gestionale degli impianti idrici fognari e depurativi nei comuni del Vallo di Lauro	380	190
682	LL.P.P.	Definizione di un piano di recupero e valorizzazione ambientale basato sul controllo del ciclo integrato dell'acqua (legge Galli) e ripristino caratteristiche nei comuni di Sorso e Sennori	380	190
		Totale . . .	1960	980

Le risorse che si rendono disponibili a seguito delle riduzioni di cui sopra vengono attribuite alle intese istituzionali di programma già sottoscritte dalle regioni interessate o in corso di stipula.

2.2 I termini per la presentazione degli atti formali di impegno da parte dei destinatari finali dei finanziamenti assegnati con le delibere n. 106/99 del 30 giugno 1999 e n. 135/99 del 6 agosto 1999 sono differiti al 20 gennaio 2000.

Il mancato inoltro della documentazione prevista entro il termine così differito comporta l'automatico definanziamento dello studio.

2.3 La decorrenza del termine per l'ultimazione degli studi è fissata al novantesimo giorno dalla data di messa a disposizione del finanziamento.

2.4 La struttura di supporto della 3ª commissione infrastrutture — integrata da un rappresentante dell'unità di valutazione operante presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — effettuerà gli opportuni approfondimenti in ordine agli studi di fattibilità per i quali sono state accertate almeno parziali duplicazioni di contenuti o per i quali è stata resa nota dalle amministrazioni proponenti l'intenzione di non procedere più alla realizzazione.

La struttura medesima approfondirà anche le altre problematiche citate nelle premesse e valuterà l'adeguatezza degli atti di impegno già trasmessi o inviati entro il suindicato termine finale del 20 gennaio 2000.

La predetta struttura di supporto riferirà alla commissione, che assumerà definitive decisioni in ordine agli eventuali definanziamenti: la riallocazione delle relative risorse sarà effettuata con le stesse modalità stabilite nelle delibere n. 106/99 del 30 giugno 1999 e

n. 135/99 del 6 agosto 1999 per i casi di mancata trasmissione, da parte del destinatario finale, dell'impegno a finanziare il residuo 50%.

Roma, 21 dicembre 1999.

Il Presidente delegato: AMATO

00A2367

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO IN LIQUIDAZIONE

DELIBERAZIONE 14 febbraio 2000.

Accertamento e determinazione dei dati dello schedario oleicolo, campagna 1997/98.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Visto il regolamento CEE n. 154/75 del Consiglio, istitutivo di uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio di oliva, al fine di garantire un migliore funzionamento del regime comunitario degli aiuti di tale prodotto, mediante la determinazione dei dati necessari alla conoscenza del potenziale produttivo oleicolo;

Visto il regolamento CEE n. 586/88 della Commissione, che fissa i criteri di raffronto tra i dati indicati in denuncia di coltivazione con quelli risultanti dall'applicazione dei metodi previsti dagli articoli 2 e 4 del regolamento CEE n. 2276/79 per la determinazione dei dati di base dello schedario;

Considerato che ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione è determinante la conoscenza del numero di piante e del loro potenziale produttivo;

Considerato che è necessario attivare una procedura uniforme per consentire l'eventuale riesamina dei dati aggiornati dallo schedario su richiesta dell'olivicoltore;

Delibera:

Art. 1.

I dati relativi alla superficie olivicola e al numero di olivi di ciascuna particella olivetata, risultanti dall'applicazione dei metodi previsti agli articoli 2 e 4 del regolamento CEE n. 2276/79, sono confrontati con i dati dichiarati dall'olivicoltore in denuncia di coltivazione.

Art. 2.

Per la campagna 1997/98, per ogni singolo olivicoltore che, a seguito del confronto di cui all'art. 1, presenti una discordanza significativa a livello aziendale, l'AIMA procederà alla verifica documentale, nonché ai necessari controlli oggettivi svolti attraverso la fotointerpretazione e nei casi dubbi attraverso la verifica di campo. Ai fini della determinazione della significatività di tale discordanza troveranno applicazione i criteri ammessi al riguardo della Commissione U.E.

Art. 3.

Al termine delle verifiche di cui all'art. 2, i dati verranno elaborati a livello di singola azienda al fine di analizzarne la situazione dopo i controlli effettuati. Per i produttori con potenzialità produttiva di almeno 5 quintali di olio (fascia «A») si procederà a determinare lo scostamento tra i dati dichiarati e rilevati in funzione delle fasce di tolleranza definite dalle disposizioni comunitarie.

Per i produttori con potenzialità produttiva inferiore a 5 quintali di olio (fascia «B») si procederà alla verifica dell'assoluta concordanza tra la somma del numero di piante dichiarate e la somma del numero di piante rilevate.

Pertanto, qualora l'azienda, a seguito della applicazione dei succitati criteri, rientrasse entro le tolleranze previste (fascia «A») o risultasse in assoluta concordanza (fascia «B»), i dati riscontrati dallo schedario ad essa relativi verranno considerati «dati di base» e saranno inviati all'archivio informatico centrale per aggiornarne la situazione, diventando così «dati di base».

Art. 4.

Ai produttori che, a seguito dei controlli effettuati, dovessero permanere in condizione di significativa discordanza a livello aziendale (fuori dalle tolleranze previste se di fascia «A» o in discordanza dichiarato/accertato se di fascia «B»), verrà inviata una comunicazione direttamente presso il domicilio, tramite lettera a/r, riportante la consistenza aziendale a livello di particella con i dati dal confronto dei quali è stata rilevata la suddetta discordanza. Tale comunicazione (prima notifica) ha nel contempo validità di convocazione dei produttori stessi per lo svolgimento di un incontro in contraddittorio finalizzato alla definitiva determinazione della consistenza aziendale in loco.

Art. 5.

Gli olivicoltori che hanno ricevuto la notifica di discordanza, riportante la consistenza aziendale a livello di particella, hanno la facoltà di procedere alla rettifica della dichiarazione presentata per la campagna 1998/99, accettando nel contempo i dati rilevati indicati nella notifica, oppure di presentarsi all'incontro in contraddittorio presso la sede periferica indicata nella medesima, nel caso di non accettazione dei dati rilevati indicati nella notifica di discordanza.

Le attività di incontro con il produttore seguiranno le linee indicate dal regolamento CE n. 586/88.

Art. 6.

Nella suddetta comunicazione verranno indicati il luogo, la data dell'incontro e la documentazione aggiornata, non anteriore a tre mesi, da presentare da parte del produttore (certificati catastali, estratti di mappa, ecc.).

Art. 7.

Per i produttori che non si presenteranno all'incontro i dati risultanti nell'archivio dello schedario diventeranno «dati di base» e pertanto utilizzati ai fini del pagamento dell'aiuto richiesto per la campagna in corso di accertamento.

Art. 8.

Per tutti i produttori che si presenteranno, a seguito della convocazione di cui all'art. 4, si procederà all'incontro in sede periferica e se esplicitamente richiesto dal produttore, in campo, ai fini di definire la reale consistenza aziendale.

Ai fini dell'effettuazione dell'incontro i produttori potranno incaricare un loro rappresentante munito di apposita delega sottoscritta nonché del documento in originale del delegante. I tecnici incaricati dallo schedario devono procedere alla archiviazione, nel fascicolo aziendale, della fotocopia del documento del produttore unitamente alla delega.

Nel corso dell'incontro verranno verificate, in contraddittorio con il produttore, tutte le particelle con dati discordanti determinati dalla precedente fase di controllo e, ove necessario, tutte le particelle che il produttore richieda esplicitamente di investigare al fine della determinazione della propria consistenza aziendale (particelle inserite, variate, frazionate, ecc.) comprese quelle concordanti. Per quanto riguarda le particelle non valide per la campagna in corso di accertamento (inserite, variate, frazionate, ecc.) si procede alla verifica attraverso l'esame della fotografia aerea e della relativa mappa catastale, ma non con la verifica di campo in contraddittorio.

Le particelle dichiarate come uso civico (quota di possesso 999) partecipano al calcolo degli esiti aziendali solo qualora il numero di piante rilevate dallo schedario è inferiore al numero di piante dichiarate dal singolo produttore.

Art. 9.

In sede di incontro non è consentita la variazione del numero di piante dichiarato per particella. Tale eventuale variazione potrà/dovrà essere oggetto di rettifica della denuncia di coltivazione per la campagna olivicola successiva a quella in corso di accertamento (1998/99).

Le variazioni che sarà possibile apportare in sede di incontro (al fine di definire la reale consistenza aziendale), dietro presentazione di documenti giustificativi idonei, (estratti di mappa catastale, ecc.) sono relative a correzioni di riferimenti catastali errati (inserimento o cancellazione di particelle a seguito di errori materiali, mutamenti catastali, frazionamenti, accorpamenti, ecc.).

Tali variazioni non avranno valore dichiarativo e non avranno quindi valore per la concessione dell'aiuto per la campagna 1997/98, ma avranno solo valore di acquisizione tecnica da parte dello schedario e del produttore; pertanto andranno considerate dal produttore per la compilazione della rettifica della denuncia di coltivazione della campagna successiva a quella in corso di accertamento (1998/99). L'associazione di appartenenza provvederà alla verifica del titolo di conduzione delle particelle nuove indicate nel verbale.

Art. 10.

La modulistica che scaturirà dall'incontro (verbale, scheda aziendale, ecc.), controfirmata dalle parti, non avrà valore dichiarativo, ma solo di acquisizione tecnica da parte dello schedario e del produttore e verrà consegnata al produttore e alla associazione per utilizzarla per la compilazione della rettifica della denuncia di coltivazione della campagna successiva a quella in corso di accertamento (1998/99).

La modulistica (verbale, scheda aziendale, ecc.) verrà prodotta in tre copie; una andrà al produttore, una alla associazione di appartenenza ed una allo schedario oleicolo italiano.

Qualora il produttore non fosse aderente ad alcuna associazione olivicola (non associato), la terza copia andrà direttamente all'AIMA.

Art. 11.

Ove, a seguito dell'incontro in contraddittorio svolto con il produttore, i dati dichiarati dal produttore non risultassero esatti, lo stesso è tenuto a rimborsare all'AIMA le spese occasionate e connesse ai controlli svolti.

Il recupero delle spese, applicato per le aziende che al termine delle attività di incontro in contraddittorio (accertamento definitivo) si trovassero al di fuori delle tolleranze previste, si articola secondo quanto indicato agli articoli 13 e 14 ed utilizza gli importi, riportati nella delibera commissariale del 27 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1996, nonché nella circolare AIMA n. 442, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 1996, e già utilizzati per le precedenti campagne di accertamento definitivo dei dati dello schedario oleicolo (1994/95, 1995/96 e 1996/97).

Il recupero delle spese verrà effettuato dall'AIMA sull'aiuto alla produzione a decorrere dalla campagna 1998/99 e successive.

Art. 12.

L'importo delle spese da pagare da parte del produttore interessato verrà calcolato in sede di incontro e stampato sul verbale al termine dello stesso.

Il calcolo della tolleranza aziendale, ai fini del recupero delle spese da parte dell'amministrazione, verrà effettuato sulla base dei dati relativi alle sole particelle presenti sulla comunicazione (prima notifica di discordanza) inviata al produttore.

Art. 13.

I produttori presentatisi all'incontro che al termine del medesimo risultassero al di fuori delle tolleranze previste se di fascia «A», o discordanti dichiarato/accertato, se di fascia «B», (sulle particelle riportate sulla notifica di discordanza) dovranno riconoscere:

L. 13.200 ad azienda, per le attività di integrazione o sostituzione dei dati contenuti nella banca dati dello schedario;

L. 32.400 a particella per il riscontro del numero delle piante dichiarate con quelle risultanti dall'esame della fotografia aerea e della relativa mappa catastale per le seguenti tipologie:

particelle discordanti (dichiarato/accertato) per cui si conferma (uguale o minore), a seguito dell'incontro, il dato accertato dallo schedario e comunicato al produttore nella notifica di discordanza;

particelle con riferimenti catastali erroneamente dichiarati; in tal caso è prevista la cancellazione della particella errata (da considerare ai fini del recupero degli oneri occasionati) e l'inserimento di quella corretta (valida ai fini della sola definizione della reale consistenza aziendale e pertanto non verrà presa in considerazione per il pagamento dell'aiuto per la campagna 1997/98);

particelle concordanti per le quali il produttore chieda la esplicita verifica in contraddittorio.

I produttori che richiedessero altresì la verifica in campo di una o più particelle dichiarate (già presenti nella notifica di discordanza), e si trovassero, al termine della medesima, al di fuori delle tolleranze previste se di fascia «A», o discordanti dichiarato/accertato, se di fascia «B», oltre a quanto sopra dovranno riconoscere L. 430.000 ad azienda più L. 1.200 per il numero di piante di olivo effettivamente esistenti in ciascuna delle particelle da verificare.

Art. 14.

I produttori presentatisi all'incontro, che al termine del medesimo risultassero al di fuori delle tolleranze previste (e anche discordanti se di fascia «B») sulle particelle presenti nella notifica, non dovranno sostenere spese per le seguenti tipologie:

particelle discordanti (dichiarato/accertato) per cui viene variato (maggiore), a seguito dell'incontro, il dato accertato dallo schedario e comunicato al produttore nella notifica. Qualora si verificasse il caso descritto a seguito di una verifica di campo, richiesta dal produttore, non verrà applicato il recupero di L. 1.200 per pianta effettivamente esistente, mentre verranno confermati gli oneri previsti a livello aziendale di L. 430.000 per produttore;

particelle inserite *ex-novo* in sede di incontro;

particelle concordanti dichiarato/accertato (comunicate nella notifica) per cui il produttore non chieda esplicita verifica in contraddittorio.

Ai produttori non presentatisi all'incontro non verrà applicato alcun recupero spese.

Art. 15.

Non è prevista di norma l'attività di controllo, presso l'UTE di competenza, della correttezza dei dati catastali dichiarati a livello di particella da parte dello schedario.

In tale senso sarà però indispensabile la disponibilità della documentazione catastale richiesta al produttore nella lettera di convocazione, eventualmente da integrare da parte del medesimo qualora se ne riscontrasse la necessità durante l'incontro.

Nel caso in cui, in sede di convocazione, lo schedario dovrà acquisire, dietro esplicita richiesta da parte del produttore, presso l'UTE di competenza le informazioni catastali necessarie, il produttore con esito aziendale negativo dovrà sostenere le spese di L. 78.000 per particella.

In sede di convocazione presso le sedi periferiche o in fase di sopralluogo, i produttori possono essere accompagnati dai rappresentanti delle associazioni cui aderiscono.

Art. 16.

Gli esiti dei controlli svolti in sede di incontro sono comunicati all'olivicoltore per il tramite della consegna del verbale di incontro in contraddittorio, controfirmato dalle parti. I dati rilevati, riportati nel verbale, per ogni particella, sono assunti come definitivi ed utilizzati ai fini del pagamento dell'aiuto richiesto per la campagna 1997/98, anche qualora il produttore non intenda sottoscrivere il verbale stesso.

Roma, 14 febbraio 2000

Il commissario: ORIANI

00A2176

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2000), **coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2000, n. 35** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchè dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. *Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed in applicazione dell'articolo 2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione si applicano ai procedimenti in corso salve le regole contenute nei commi successivi.*

2. *Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità.*

3. *Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla base di elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché si sottragga all'esame.*

4. *Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.*

5. *Nell'udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di imputato minorenne, il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, informa l'imputato della possibilità di consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella fase.*

6. *Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 111 della Costituzione:

«Art. 111. — La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione».

— La legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, reca: «Inserimento dei princìpi del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione»; si trascrive il testo dell'art. 2:

«Art. 2. — 1. La legge regola l'applicazione dei princìpi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

00A2365

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 2 febbraio 2000 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Marijan Bulat, console generale della Repubblica di Croazia a Milano.

00A2098

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.16258-XV.J(2121) del 4 febbraio 2000, i manufatti esplosivi denominati:

M.A. Mig 1 (d. f.: Martarello Mig 1);

M.A. Mack (d. f.: Martarello Mack),

che la «Martarello S.r.l.», con sede in Arquà Polesine (Rovigo), loc. Lago, intende importare dalla ditta Toy Cracker Export Factory of Wenjashi - Cina, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12782-XV.J(2050) del 2 febbraio 2000, il manufatto esplosivo denominato «P/N V37437.00 Spoletta Sau per PGM», che la S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. con sede in Ghedi (Brescia), intende far produrre da ditte allo scopo autorizzate, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo «B», dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0409, 1.2D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15278-XV.J(1999) del 2 febbraio 2000, il manufatto esplosivo denominato FST6244 (d.f.: FS507) che la «Fireworks Sud di Giovanni Lipori & C. S.n.c.», con sede in Napoli, intende importare dalla ditta Inter-Oriental Fireworks Ltd. - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13462-XV.J(2010) del 2 febbraio 2000, il manufatto esplosivo denominato Cobra 4 che la ditta «Di Blasio Elio», con deposito di esplosivi in Teramo, intende far produrre dalla ditta «Pirotecnica Romana» di Guidonia (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13463-XV.J(2009) del 2 febbraio 2000, il manufatto esplosivo denominato Cobra 5 che la ditta «Di Blasio Elio», con deposito di esplosivi in Teramo, intende far produrre dalla ditta «Pirotecnica Romana» di Guidonia (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

00A2096

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Pontinvrea

Con decreto interministeriale n. 1034 in data 3 febbraio 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - Ramo difesa Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Baraccamenti del Giovo», sito nel comune di Pontinvrea (Savona), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 193, foglio 15, mappali 347-348-349-350-351-352 e C del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 9.095.

00A2095

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 febbraio 2000

Dollaro USA	0,9714
Yen giapponese	106,81
Dracma greca	333,90
Corona danese	7,4475
Corona svedese	8,4320
Sterlina	0,61340
Corona norvegese	8,0805
Corona ceca	35,585
Lira cipriota	0,57557
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,81
Zloty polacco	4,0335
Tallero sloveno	202,1961
Franco svizzero	1,6067
Dollaro canadese	1,4097
Dollaro australiano	1,5795
Dollaro neozelandese	1,9986
Rand sudafricano	6,1671

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A2426

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Modificazioni allo statuto ed al regolamento dell'Associazione nazionale dipendenti società autoferrotranviarie ed internavigazione (A.N.D.S.A.I.).

Con decreto ministeriale del 17 novembre 1999, n. 1295, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio l'11 gennaio 2000, vengono approvate le modifiche agli articoli 3, 7, 8, 11, 23 dello statuto e agli articoli 1, 3, 6 del regolamento dell'A.N.D.S.A.I., deliberate ed autorizzate dall'assemblea straordinaria dell'Associazione nella seduta del 28 novembre 1998.

00A2097

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993. n. 537, della legge 3 luglio 1998, n. 210, del decreto rettorale n. 297 del 3 maggio 1999 regolamento «Trasferimenti professori e ricercatori» dell'Università degli studi di Torino e della legge 26 ottobre 1999, n. 370, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

Settore scientifico-disciplinare: F03X (Genetica medica).

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'Università di appartenenza.

La spesa per la copertura del posto risulta disponibile sul titolo I, categoria 1, capitolo 1, del bilancio universitario a partire dall'anno 2000.

00A2099

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato di errata-corrige riguardante il decreto direttoriale del Ministero delle finanze 26 novembre 1999 recante: «Riorganizzazione della Direzione generale degli affari generali e del personale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2000).

Nel comunicato di errata-corrige citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 2000, il terzo periodo deve intendersi annullato e sostituito dal seguente: «alla pag. 30, seconda colonna, in calce al decreto, dove è scritto: "Il direttore generale: *GUIANA*", leggasi: "Il direttore generale: *GUAIANA*"; e, subito dopo, devono intendersi riportati i seguenti estremi di registrazione alla Corte dei conti: *"Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2000. Registro n. 1 Finanze, foglio n. 50"*».

00A2227

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.